



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1224

Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso

18/12/2022 - 02:40

Indice

1. DDL S. 1224 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1224	4
1.3. Trattazione in Commissione	14
1.3.1. Sedute	15
1.3.2. Resoconti sommari	16
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	17
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 16/07/2019	18
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/07/2019	26
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) dell'08/07/2020	34
1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 06/10/2020	47
1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 287 (ant.) del 04/05/2022	67

1. DDL S. 1224 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1224
XVIII Legislatura

Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso

Iter
4 maggio 2022: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.1224 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Licia Ronzulli (FI-BP)
Cofirmatari
Maria Alessandra Gallone (FI-BP)

Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **10 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.
Classificazione TESEO
AFFIDAMENTO DI MINORI , CODICE E CODIFICAZIONI

Articoli
POTESTA' DEI GENITORI (Artt.1, 3), GIUDICI TUTELARI (Art.1), DOMICILIO RESIDENZA
DIMORA (Artt.1, 4, 6), FIGLI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4, 5),
OBBLIGO DI ASSISTENZA E MANTENIMENTO (Artt.5, 7, 8), DECRETI MINISTERIALI
(Art.5), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.5), MAGGIORE ETA' (Artt.7, 8), PERSONE CON
DISABILITA' (Art.8), ATTI PROCESSUALI CIVILI (Artt.9, 10), PERITI TECNICI (Art.9),
COMPETENZA DEI GIUDICI (Art.10)

Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Simone Pillon (L-SP-PSd'Az)** (dato conto della nomina il 16 luglio
2019) .

Assegnazione
Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 12 aprile 2019.
Annuncio nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1224

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1224

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **RONZULLI** e **GALLONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2019

Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso

Onorevoli Senatori. - È ormai sentita nella società l'esigenza di apportare all'affidamento condiviso, introdotto con la legge n. 54 del 2006, quelle modifiche necessarie a renderlo effettivamente operativo e, contestualmente, ad evitare che esso si risolva in una scatola vuota. Risultano infatti, almeno parzialmente, condivisibili tutte quelle critiche, provenienti da parte dell'avvocatura, della società civile e del mondo scientifico, rivolte alla scarsa attuazione pratica del coaffido, che spesso si traduce nell'individuazione di un genitore collocatario prevalente della prole (figura di creazione giurisprudenziale, non prevista però dalle norme attualmente in vigore) con conseguente svilimento del principio di bigenitorialità; d'altra parte però è altrettanto vero che, proprio in ragione di un'interpretazione esasperata di detto principio, non sono mancate tendenze e prassi dirette alla standardizzazione delle soluzioni, senza alcun particolare riferimento alle singole storie familiari.

Per tali motivi è stato depositato, in data 1° agosto 2018, il disegno di legge atto Senato n. 735 (al quale altri disegni di legge sono stati congiunti nel corso dell'esame in Commissione) che ha ricevuto numerose critiche, dall'avvocatura, dal mondo dell'associazionismo, da parte della magistratura, dall'ordine degli psicologi e da buona parte dei *media*. Le numerose audizioni che si sono succedute presso la Commissione giustizia del Senato della Repubblica testimoniano quanto quell'impostazione stridesse con la realtà sociale del nostro Paese.

Ciò premesso, si ritiene che i tempi siano maturi per un netto cambio di prospettiva, ovverosia per l'introduzione di una legge che non metta più al centro i genitori (che sono maturi e responsabili delle scelte compiute), ma i figli, veri soggetti incolpevoli della separazione. Ciò che colpisce dei precedenti disegni di legge è infatti la loro impostazione fondamentalmente « adultocentrica », il che non poteva che portare a una lacerante contrapposizione di genere (innescata dal disegno di legge n. 735 e poi cavalcata da parte della società) che nulla ha - o dovrebbe avere - a che vedere con il vero destinatario della tutela approntata per legge: i figli.

In questo cambio di prospettiva, è utile riprendere i risultati del lavoro svolto dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che ha redatto e pubblicato, nel settembre 2018, la « Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori ». Si tratta di un elaborato, frutto dell'ascolto di esperti del mondo giuridico, sociale, psicologico e pedagogico, che, partendo dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di New York (1989) e intersecandosi di fatto anche con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha individuato dieci diritti - da considerare inalienabili giusta quanto previsto negli articoli 30 e 31 della nostra Costituzione - che i figli hanno anche dopo la separazione dei genitori e che l'ordinamento ha l'obbligo di riconoscere, proteggere, tutelare e rendere effettivi.

Sono dunque quei diritti che devono costituire la premessa fondamentale da cui partire, onde elaborare un articolato normativo che tuteli realmente i figli, minimizzando l'impatto su di loro della separazione dei genitori e sapendo anche la pericolosa e odiosa contrapposizione di genere che ha contraddistinto il dibattito sulla riforma dell'affidamento condiviso.

Contemporaneamente è necessario dare una definizione, mutuata dalla normativa europea di

riferimento, della responsabilità genitoriale, introdotta dal legislatore nel 2012, che però non si è mai preoccupato di definirne nettamente i confini.

Particolare attenzione poi dovrà essere riservata anche alle questioni processuali, pur senza voler incidere sulle questioni ordinamentali che devono essere lasciate ad altra sede; è evidente infatti che nessuna norma di diritto sostanziale, per quanto perfetta, potrà funzionare ove non si creino le condizioni, nel processo, necessarie perché essa sia applicata correttamente. I figli hanno bisogno di decisioni motivate, ponderate e attentamente studiate, senza che siano mai lasciate al caso, ma anche rapide; parimenti devono crearsi le condizioni necessarie perché, anche nell'ambito del processo delle relazioni familiari, sia garantito il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa, troppo spesso calpestato a causa dell'intervento di soggetti terzi, cui il giudice finisce con il delegare, di fatto, la propria decisione.

Il presente disegno di legge si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 definisce la nozione di responsabilità genitoriale e individua le modalità con cui i genitori possono rivolgersi al giudice per la definizione degli eventuali contrasti urgenti tra di loro insorti; non sono rari i casi in cui, tra il momento del deposito del primo atto introduttivo e la prima udienza trascorrano mesi e mesi, nel corso dei quali, in famiglia vige sempre la legge del più forte, con conseguente lesione dei diritti dei figli.

L'articolo 2 codifica, per la prima volta, i diritti dei figli: il diritto alla vita affettiva, a ricevere cura educazione e istruzione da parte di entrambi i genitori in misura paritetica, il diritto di costruire (e non solo mantenere) rapporti significativi con tutti i parenti; il diritto di non essere coinvolti nei conflitti genitoriali, di essere mantenuti e non subire pregiudizi economici per effetto della separazione dei genitori; il diritto di non subire mai pressioni da parte dei genitori o dei parenti; il diritto di vivere serenamente la loro età.

L'articolo 3 fissa i modelli di esercizio della responsabilità genitoriale, per il caso di separazione, ribadendo che il regime di coaffido è quello preferenziale, ma dividendo l'area delle decisioni di ordinaria amministrazione da quelle di straordinaria amministrazione, secondo quanto già previsto da numerosi tribunali, così da ridurre le ragioni di conflitto; l'articolo prevede anche i casi in cui potrà essere disposto l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale (aspetto malamente disciplinato in questo momento) e prevede che l'affidamento a terzi (tra cui l'ente territorialmente competente) possa intervenire solo come *extrema ratio*, anche al fine di ribadire la supremazia del diritto dei figli a vivere nella propria famiglia e prevenire ipotesi di abuso dell'affidamento a terzi che spesso riecheggiano nei casi di cronaca.

L'articolo 4 detta i criteri dei tempi di permanenza dei figli, stabilendo la necessità di una valutazione prioritaria della possibilità di tempi tendenzialmente paritetici del minore presso ciascuno dei genitori ma sempre tenendo conto delle peculiarità dei casi di specie, senza soluzioni calate dall'alto; stabilisce infine che i figli siano, di regola, domiciliati presso entrambi i genitori e che ogni comunicazione che li riguardi debba essere inviata a entrambi i domicili, così da impedire in radice tutte quelle ipotesi in cui il comportamento di terzi (spesso appartenenti alla pubblica amministrazione) si risolva nella cancellazione del diritto alla bigenitorialità. L'ulteriore effetto, anche in forza di quanto indicato all'articolo 6, sarà l'eliminazione della figura, di creazione giurisprudenziale e giustamente avversata, del genitore prevalentemente collocatario.

L'articolo 5 detta i criteri sulle modalità di contribuzione, in applicazione del diritto del figlio di mantenere contesti omogenei presso entrambi i genitori (come indicato all'articolo 2); in questo modo si vogliono prevenire tutte quelle ipotesi in cui, in maniera automatica, viene posto a carico di un genitore un assegno perequativo, il cui pagamento impedisce a chi è obbligato a versarlo di avere i mezzi necessari a ospitare il figlio presso di sé e lo getta in una situazione di indigenza. Si è poi suddiviso il mantenimento, sulla scorta delle migliori prassi giurisprudenziali, tra costi fissi e costi variabili, delegando il Ministero della giustizia a redigere, con cadenza quadriennale, l'elenco di quelle spese a cui ciascuno dei genitori dovrà partecipare nella misura indicata dal giudice; si tratta di un'elaborazione, in chiave di semplificazione, del concetto di mantenimento per capitoli di spesa che, per le diverse formulazioni con cui era stato proposto, era solo destinato a concentrare nel genitore

economicamente più forte tutto il potere decisionale. In questo modo si eviteranno da un lato ingiuste locupletazioni da parte del soggetto percipiente l'assegno e si provocherà una maggiore partecipazione responsabile di entrambi i genitori alla crescita del figlio. L'ipotesi dell'assegno perequativo assume, in questo quadro, una diversa valenza, giacché se ne prevede l'imposizione solo qualora necessaria alla realizzazione dei diritti del figlio.

L'articolo 6 disciplina le modalità di assegnazione della casa familiare, in modo da eliminare il criticato automatismo « genitore prevalentemente collocatario-assegnatario della casa familiare », subordinandola alla verifica che l'assegnazione sia finalizzata a garantire al figlio di godere di una sistemazione abitativa consona alle sue esigenze quando si trova con ciascun genitore. Il giudice poi dovrà tenere conto del valore dell'assegnazione della casa, pari al canone di locazione sulla base dei valori di mercato. Detto importo però non dovrà essere concretamente versato dall'assegnatario all'altro, ma di fatto scalato dall'ammontare ipotetico dell'assegno perequativo; viene anche introdotto l'obbligo per i soggetti diversi dal genitore che dovessero essere ospitati presso la casa familiare di versare al proprietario un importo a titolo di indennità di occupazione, onde evitare ingiusti danni al proprietario e lo svilimento dell'assegnazione dalla funzione che le viene assegnata; si prevedono infine alcune correzioni al codice civile al fine di prevenire ipotesi di elusione dell'obbligo di garantire al figlio una sistemazione adeguata.

L'articolo 7 disciplina le modalità di contribuzione per il figlio maggiorenne, sia tramite la previsione della cessazione dell'obbligo qualora il figlio sia stato messo nelle condizioni di essere autonomo, sia tramite una più analitica previsione degli strumenti processuali da utilizzare.

L'articolo 8 è specificatamente destinato ai figli maggiorenni con disabilità che, sino a oggi, non erano destinatari di alcuna specifica tutela per l'ipotesi di separazione dei genitori.

L'articolo 9 disciplina i poteri del giudice nell'assunzione dei provvedimenti provvisori e definitivi riguardanti i figli, mediante una migliore precisazione, rispetto all'attuale, del sistema delle impugnazioni, esteso anche ai provvedimenti provvisori (articolo 337-*novies*, introdotto nel codice civile) nonché delle modalità di revoca e modifica (articolo 337-*decies*, introdotto nel codice civile), così da fare ordine nell'incertezza che attualmente vige nella materia. Esso prevede anche che il ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio sia riservato solo ai casi in cui il giudice non disponga effettivamente di elementi per poter decidere, senza che il consulente, come attualmente capita, possa anticipare o indirizzare, con il proprio elaborato, la decisione finale che spetta sempre al magistrato. Prevede infine che, anche nell'ambito delle indagini delegate dal giudice ai servizi sociali, sia sempre garantito (a differenza di quanto accade oggi) il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, onde prevenire ipotesi di abuso.

L'articolo 10 disciplina, secondo un modello più snello rispetto a quello attuale, le controversie in materia di esercizio della responsabilità genitoriale. Esso reca l'introduzione degli articoli 337-*duodecies* e 337-*terdecies* nel codice civile: il primo è diretto a prevenire e contrastare i comportamenti lesivi dei diritti dei figli. Senza voler entrare nella diatriba insorta circa la validità scientifica della sindrome di alienazione parentale, si ritiene però ovvio e verificabile *ictu oculi* che spesso i genitori pongono in essere comportamenti oggettivamente diretti a ostacolare il diritto dei minori alla bigenitorialità; con il secondo, si introducono gli strumenti che il giudice deve utilizzare all'emergenza dei primissimi segnali di lesione dei diritti dei figli; strumenti che, però, non possono consistere in sanzioni per i figli, come previsto in altri disegni di legge, ma devono fungere da deterrente nei confronti dei genitori. Di conseguenza, il comma 2 dell'articolo 10 dispone l'abrogazione dell'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile.

L'articolo 11 stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

L'articolo 12 infine contiene una clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Responsabilità genitoriale)

1. L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 316. - (*Responsabilità genitoriale e residenza abituale del figlio*) - La responsabilità genitoriale è l'insieme dei doveri discendenti dal vincolo di filiazione e dei poteri dei genitori, o di altro soggetto individuato in forza di una decisione dell'autorità giudiziaria, di assumere le decisioni riguardanti la persona e i beni del figlio minore.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale e la esercitano di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del figlio minore.

Salvo diverso provvedimento del giudice competente, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, indicando i provvedimenti che ritiene opportuni. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, assume, con decreto immediatamente esecutivo e reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale; se il riconoscimento del figlio, nato fuori dal matrimonio, è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Le decisioni e gli atti di maggior interesse inerenti alla salute, fatta eccezione per i casi di urgenza, all'istruzione e all'educazione nonché alla scelta della residenza abituale del figlio minore assunte in violazione dei commi precedenti sono inefficaci, anche nei confronti dei terzi.

Il genitore che non abbia autorizzato il trasferimento della residenza del figlio minore può rivolgersi al tribunale del luogo di precedente residenza del minore che ordina, con provvedimento anche senza aver sentito la controparte, l'immediato rientro del minore, fatta eccezione per le ipotesi in cui il trasferimento sia necessario per garantire l'incolumità fisica e psicologica del figlio minore. Al procedimento si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ».

Art. 2.

(*Diritti dei figli*)

1. L'articolo 337-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 337-bis. - (*Diritti dei figli in caso di mancata o cessata convivenza dei genitori*) - Le disposizioni di cui al presente capo si applicano in tutti i procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale nelle ipotesi di mancanza e di cessazione della convivenza tra i genitori.

I figli hanno il diritto di mantenere tendenzialmente inalterati i loro affetti e le loro relazioni, nonché i loro stili di vita, abitudini e riferimenti.

I figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché quello di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale da entrambi in misura paritetica; hanno il diritto di costruire o conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, purché senza pregiudizio di quanto previsto al secondo comma; hanno il diritto di non essere coinvolti dai genitori nei loro conflitti.

I figli hanno il diritto, anche dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, di essere mantenuti da entrambi i genitori secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis, primo comma.

I figli hanno il diritto di non subire conseguenze economiche negative a seguito della cessazione della convivenza tra i genitori; hanno il diritto di godere di contesti e stili di vita omogenei nei tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori.

I figli hanno il diritto di ricevere, congiuntamente da entrambi i genitori, le informazioni sulle scelte che li riguardano, secondo modalità che tengano conto della loro età e della loro capacità di discernimento.

I genitori e i parenti di ciascun ramo genitoriale hanno il dovere di non porre in essere comportamenti

che costituiscano indebite pressioni di alcun tipo sui figli o che comunque siano lesivi dei diritti dei figli; ciascun genitore deve garantire all'altro la frequentazione del figlio e deve astenersi da comportamenti denigratori dell'altro genitore.

I diritti dei figli, come definiti ai commi precedenti, sono preminenti rispetto ai diritti e agli interessi dei genitori e dei parenti.

I commi terzo, quarto e quinto si applicano anche ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti ».

Art. 3.

(Esercizio della responsabilità genitoriale)

1. L'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 337-ter. - (*Modalità di esercizio della responsabilità genitoriale*) - Per salvaguardare i diritti dei figli, come definiti all'articolo 337-bis, il giudice stabilisce le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, fissa la residenza anagrafica del figlio e assume gli altri provvedimenti nell'esclusivo interesse del figlio.

I figli minori restano affidati a entrambi i genitori, che hanno il dovere di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale nelle decisioni di maggior interesse inerenti all'educazione, alla salute e all'istruzione e nella scelta della residenza abituale dei figli. Salvi diversa disposizione del giudice o accordo delle parti, le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione sono assunte dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione; le decisioni urgenti e indifferibili inerenti alla salute sono assunte dal genitore con cui il figlio minore si trova al momento del verificarsi dell'urgenza; in questo caso il genitore che ha assunto la decisione ha l'obbligo di comunicarla tempestivamente all'altro genitore.

Nell'esercizio della responsabilità genitoriale i genitori tengono conto esclusivamente dei diritti dei figli definiti all'articolo 337-bis; nell'assumere le decisioni tengono conto dell'età, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.

Il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, dispone l'affidamento del figlio minore ad uno solo dei genitori in via esclusiva solo nell'ipotesi in cui l'affidamento condiviso determini o possa determinare una lesione dei diritti del figlio definiti all'articolo 337-bis; la distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore, attuale o pregresso, dei loro rapporti non costituiscono ragioni sufficienti per l'affidamento esclusivo. Nell'ipotesi di conflittualità tra i genitori che determini difficoltà a decidere nell'interesse del figlio, il giudice deve indagare sulle ragioni della conflittualità e affidare il figlio, con provvedimento motivato, a quel genitore che, con il suo comportamento, abbia dimostrato di aver agito per il solo rispetto dei diritti del figlio definiti all'articolo 337-bis. Nel provvedimento sono esposte le ragioni per cui il giudice abbia ritenuto provata la sussistenza di una conflittualità reciproca tra i genitori.

Il genitore cui sono affidati i figli ai sensi del quarto comma ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, fatta eccezione per la scelta della residenza abituale, e deve attenersi alle disposizioni del giudice; ha il dovere di informare preventivamente e tempestivamente l'altro genitore su tutte le decisioni di maggiore importanza assunte nell'interesse dei figli, fatta eccezione per le ipotesi di irreperibilità, anche temporanea, dell'altro genitore. Il genitore cui non sono affidati i figli ha il dovere di vigilare sull'educazione, la salute e l'istruzione e può ricorrere al giudice in caso di decisioni ritenute pregiudizievoli dei diritti dei figli o del loro interesse.

Il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio della responsabilità genitoriale a terzi esclusivamente qualora risulti l'impossibilità di disporre l'affidamento condiviso e l'affidamento esclusivo. La conflittualità tra i genitori non costituisce motivo sufficiente per delegare a terzi l'esercizio della responsabilità genitoriale.

Il giudice dispone circa l'amministrazione dei beni dei figli e le modalità di esercizio dell'usufrutto legale, stabilendo, ove ciò sia nell'interesse del figlio, che esso possa essere esercitato, qualora le circostanze lo rendano opportuno, anche da uno solo dei genitori ».

Art. 4.

(Tempi di permanenza)

1. L'articolo 337-*quater* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 337-*quater*. - (*Domicilio e tempi di permanenza*) - Per realizzare i diritti dei figli definiti all'articolo 337-*bis* e indipendentemente dal regime di esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice fissa la residenza anagrafica dei figli, disponendo, di norma, che siano domiciliati presso entrambi i genitori. Ogni comunicazione inerente alla salute e all'istruzione dei figli deve essere inviata a entrambi i loro domicili.

Il giudice fissa i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori, tenendo esclusivamente conto dell'interesse dei figli e al fine di salvaguardare i diritti definiti all'articolo 337-*bis*; a tal fine, valuta prioritariamente la possibilità che i tempi di permanenza dei figli siano tendenzialmente paritetici, qualora entrambi i genitori dimostrino di potersi occupare personalmente dei figli nei tempi loro rispettivamente attribuiti. Il giudice può disporre la sospensione, anche temporanea, dei rapporti dei figli con i genitori, o con ciascuno di essi, in tutte le ipotesi in cui dalla frequentazione possa derivare loro un nocimento.

Il giudice, qualora ritenga che entrambi i genitori non siano in grado di rispettare i diritti dei figli definiti all'articolo 337-*bis*, dispone, con provvedimento analiticamente motivato, che i figli siano collocati, anche provvisoriamente, presso un soggetto terzo, individuato prioritariamente in un parente che ne faccia richiesta, e adotta tutti i provvedimenti diretti a salvaguardare la relazione dei figli con ciascuno dei genitori. Salvo diverso provvedimento, al terzo così individuato spetta l'esercizio della responsabilità genitoriale secondo quanto stabilito dall'articolo 337-*ter*, sesto comma ».

Art. 5.

(Modalità di contribuzione)

1. L'articolo 337-*quinquies* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 337-*quinquies*. - (*Modalità di contribuzione*) - Il giudice adotta i provvedimenti di natura economica, ivi compreso quello previsto all'articolo 337-*sexies*, terzo comma, esclusivamente al fine di salvaguardare i diritti dei figli definiti all'articolo 337-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma. Ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze, comprensive di reddito e patrimonio, e alle capacità, anche potenziali, di lavoro professionale o casalingo.

Ciascuno dei genitori deve provvedere, secondo quanto stabilito al secondo comma, a sostenere:

1) i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del figlio, indipendentemente dai tempi della sua permanenza presso ciascuno di essi;

2) le spese che, per occasionalità, non prevedibilità, gravosità o voluttuarietà, non possano essere determinate in misura fissa.

Le categorie di spese di cui al terzo comma, numero 2), sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, da emanare con cadenza quadriennale.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 337-*ter*, le spese indicate al terzo comma, numero 2), devono essere preventivamente concordate tra i genitori oppure, nell'ipotesi di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, tra i genitori e il figlio. A tal fine, il genitore che intende effettuare la spesa deve inviare all'altro genitore preventiva comunicazione scritta contenente il tipo di spesa, la motivazione e il relativo costo; l'altro genitore può esprimere il proprio dissenso motivato entro i successivi dieci giorni; in caso di mancata risposta o di dissenso non motivato, la spesa si intende approvata e il genitore che non ha anticipato la spesa è tenuto a rimborsare all'altro genitore l'importo anticipato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta di rimborso.

Il giudice, ove ciò sia necessario alla salvaguardia dei diritti dei figli e nel rispetto del principio di proporzionalità, pone a carico di un genitore l'obbligo di versare all'altro un assegno mensile, il cui importo è adeguato periodicamente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e impiegati, o ad altro indice concordato tra le parti, per il pagamento dei costi indicati al terzo comma, numero 1), tenendo conto:

- 1) di quanto previsto dal secondo comma;
- 2) dell'importo indicato al secondo comma dell'articolo 337-sexies;
- 3) del tenore di vita e di tutte le esigenze del figlio, da valutare in base alle sue inclinazioni naturali, capacità e aspirazioni e che possano essere soddisfatte in base alle disponibilità economiche e alle capacità, anche potenziali, di lavoro dei genitori;
- 4) del diritto del figlio a godere di contesti omogenei nei tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori;
- 5) dei costi che ciascuno dei genitori deve eventualmente sostenere per il mantenimento dei fratelli unilaterali dei figli.

Qualora un genitore non adempia all'obbligo posto a suo carico ai sensi del quinto comma o qualora abbia ripetutamente espresso un dissenso non motivato oppure abbia addotto motivi strumentali al fine di sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dei figli, il giudice, su richiesta dell'avente diritto, può disporre un aumento dell'importo dell'assegno di cui al sesto comma nella misura necessaria al pagamento delle spese di cui al quinto comma ».

Art. 6.

(Assegnazione della casa familiare)

1. L'articolo 337-sexies del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 337-sexies. - *(Assegnazione della casa familiare)* - Il giudice può disporre che la casa familiare sia assegnata a uno dei genitori nell'ipotesi in cui ciò sia necessario alla salvaguardia dei diritti dei figli e, in particolare, qualora sia necessario per permettere loro di godere di una sistemazione abitativa idonea ad accoglierli presso ciascun genitore; l'assegnazione può essere parziale o a tempo.

Nella determinazione delle modalità di contribuzione di cui all'articolo 337-quinquies il giudice tiene conto del valore economico dell'assegnazione, pari al canone di locazione da calcolare sulla base dei valori di mercato.

Ove il genitore assegnatario ospiti nella casa familiare, temporaneamente o stabilmente, un altro soggetto, quest'ultimo è tenuto al versamento, a favore dell'altro genitore che vanti sulla casa familiare un diritto, anche di godimento, di un importo a titolo di indennità di occupazione. Nelle controversie relative all'indennità di occupazione provvede il giudice individuato ai sensi dell'articolo 447-bis del codice di procedura civile ».

2. All'articolo 2653, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 5-bis) la domanda giudiziale diretta a richiedere l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'articolo 337-sexies. Il provvedimento pronunziato contro il convenuto nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda ».

3. All'articolo 2643 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 14-bis) i provvedimenti, anche provvisori, di assegnazione della casa familiare ai sensi dell'articolo 337-sexies ».

Art. 7.

(Figli maggiorenni)

1. All'articolo 315-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I figli maggiorenni hanno il diritto di essere mantenuti e istruiti, secondo quanto previsto dal presente articolo, finché non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica oppure siano stati messi nella condizione di poterla raggiungere, tenendo conto delle loro capacità, delle condizioni di salute, delle inclinazioni e del percorso di studi e di formazione professionale intrapreso ».

2. L'articolo 337-septies del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 337-septies. - (*Disposizioni in favore del figlio maggiorenne*) - Il giudice, su richiesta di un genitore, del figlio o di entrambi, può disporre che l'assegno di cui all'articolo 337-quinquies, sesto comma:

- 1) sia versato, in tutto o in parte, direttamente al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente finché continuerà ad abitare prevalentemente con il genitore avente diritto all'assegno;
- 2) sia versato direttamente al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente che non abiti stabilmente con il genitore avente diritto all'assegno.

L'assegno di cui al sesto comma dell'articolo 337-quinquies può essere richiesto dal figlio maggiorenne nell'ambito del giudizio tra i genitori se pendente oppure, negli altri casi, in via autonoma; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 316-bis, anche in assenza di pregresso inadempimento.

Il genitore tenuto al versamento del contributo al mantenimento direttamente al figlio maggiorenne può chiedere in ogni tempo la revoca o la modifica delle modalità di contribuzione con le forme previste dall'articolo 316-bis ».

Art. 8.

(*Figli maggiorenni con disabilità*)

1. L'articolo 337-octies del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 337-octies. - (*Figli maggiorenni con disabilità*) - Ai figli maggiorenni in condizioni di disabilità, come definita dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 337-bis, 337-quater, 337-quinquies e 337-sexies.

Il giudice, ove lo ritenga opportuno, su richiesta di almeno uno dei genitori, può assumere i provvedimenti di cui all'articolo 337-ter e 337-quater ».

Art. 9.

(*Poteri del giudice e modalità di adozione dei provvedimenti*)

1. Nel capo II del titolo IX del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 337-octies sono aggiunti i seguenti:

« Art. 337-novies. - (*Poteri del giudice e ascolto del minore*) - Prima dell'emissione in via provvisoria dei provvedimenti indicati negli articoli 337-ter, 337-quater e 337-quinquies, il giudice:

1) può assumere sommarie informazioni; ordinare alle parti o ai terzi l'esibizione in giudizio della documentazione necessaria o di quella ritenuta rilevante ai fini della decisione provvisoria; provvedere ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile; disporre consulenza tecnica d'ufficio secondo quanto disposto all'articolo 337-undecies;

2) procede all'ascolto del minore secondo quanto previsto dall'articolo 336-bis; nei procedimenti in cui prende atto degli accordi tra i genitori, il giudice non procede all'ascolto a meno che non lo ritenga strettamente necessario per il rispetto dei diritti dei figli definiti all'articolo 337-bis.

Il giudice può emettere statuzioni provvisorie, non impugnabili, per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli atti previsti al primo comma.

Tutti i provvedimenti provvisori, ivi compresi quelli di modifica o revoca, emessi dal giudice ai sensi degli articoli 337-bis e seguenti, nonché quelli emessi ai sensi degli articoli 330 e 333, sono impugnabili innanzi alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

Ciascun genitore può chiedere in qualunque momento la revoca o la modifica dei provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 337-bis e seguenti, in presenza di fatti nuovi e qualora i provvedimenti emessi risultino in contrasto con i diritti dei figli. La revoca o la modifica dei provvedimenti si chiedono al giudice del procedimento in corso.

I commi terzo e quarto si applicano anche a tutti i provvedimenti provvisori emessi nell'ambito dei giudizi di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento e nullità del matrimonio, scioglimento dell'unione civile.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, in presenza di prole minorenne, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-bis e seguenti per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Art. 337-decies. - (*Revoca e modifica dei provvedimenti definitivi*) - Ciascun genitore può chiedere in qualunque momento la revoca o la modifica dei provvedimenti definitivi emessi ai sensi degli articoli 337-bis e seguenti, in presenza di fatti nuovi o qualora i provvedimenti emessi risultino in contrasto con i diritti dei figli.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 337-septies, la revoca o la modifica dei provvedimenti si chiedono con ricorso ai sensi dell'articolo 710 del codice di procedura civile:

- 1) al giudice del luogo di residenza abituale del minore;
- 2) in pendenza dei termini per la proposizione dell'impugnazione del provvedimento di cui si chiede la revoca o la modifica, al giudice che ha emesso il provvedimento.

Art. 337-undecies. - (*Consulenze tecniche e indagini del servizio sociale professionale territoriale*) - Solo qualora sia strettamente necessario all'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-ter e 337-quater, il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, tenendo prioritariamente conto dei diritti dei figli di non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà, può avvalersi di un consulente tecnico esclusivamente per l'accertamento delle condizioni dei genitori e del rapporto tra questi e i figli. Al consulente tecnico non può in ogni caso essere demandata la decisione sul regime di affidamento o sulla domiciliazione o sui tempi di permanenza.

Solo qualora sia strettamente necessario all'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-ter e 337-quater, il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, tenendo prioritariamente conto dei diritti dei figli di non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà, può avvalersi dei servizi sociali professionali territorialmente competenti e delle strutture ospedaliere pubbliche, esclusivamente per l'accertamento delle condizioni dei genitori e del rapporto tra questi e i figli. All'incaricato non può in ogni caso essere demandata la decisione sul regime di affidamento o sulla domiciliazione o sui tempi di permanenza.

Le indagini e gli approfondimenti di cui al secondo comma devono sempre svolgersi nel rispetto del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Si applicano integralmente le disposizioni di cui agli articoli 62, 192, 194, 195, 196, 197 e 201 del codice di procedura civile ».

Art. 10.

(*Risoluzione delle controversie e misure di prevenzione e contrasto dei comportamenti lesivi dei diritti dei figli*)

1. Dopo l'articolo 337-undecies del codice civile, come introdotto dall'articolo 9 della presente legge, sono aggiunti i seguenti:

« 337-duodecies. - (*Soluzione delle controversie*) - I contrasti tra i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale aventi a oggetto le questioni di maggiore importanza per la vita dei figli sono risolte, fermo restando quanto previsto all'articolo 337-decies, dal giudice del procedimento in corso oppure, nel caso in cui non vi sia un procedimento in corso, dal giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore.

A seguito della presentazione del ricorso, il giudice fissa l'udienza e propone alle parti una soluzione condivisa; in difetto di accordo assume tutte le decisioni opportune nell'interesse del minore con provvedimento immediatamente esecutivo, reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

337-terdecies. - (*Misure di prevenzione e contrasto dei comportamenti lesivi dei diritti dei figli*) - In ogni momento il giudice può assumere tutti i provvedimenti necessari a prevenire eventuali comportamenti lesivi dei diritti dei figli definiti all'articolo 337-bis. In particolare qualora sia provato

che, per effetto della violazione dei provvedimenti in vigore oppure di comportamenti assunti da uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale il figlio possa essere privato del proprio diritto a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori il giudice può:

- 1) adottare le misure di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile;
- 2) condannare il soggetto esercente la responsabilità genitoriale inadempiente al risarcimento del danno a favore del minore o a favore dell'altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
- 3) condannare il soggetto esercente la responsabilità genitoriale inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 300 euro a un massimo di 10.000 euro a favore della cassa delle ammende;
- 4) modificare il regime di esercizio della responsabilità genitoriale o i tempi di permanenza del minore.

Le controversie si cui al comma 1 sono risolte dal giudice del procedimento in corso, con applicazione dell'articolo 337-novies, sesto comma, oppure, nel caso in cui non vi sia un procedimento in corso, dal tribunale del luogo di residenza abituale del minore, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 710 del codice di procedura civile ».

2. L'articolo 709-ter del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica anche a tutti i procedimenti pendenti alla medesima data di entrata in vigore.

Art. 12.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1224
XVIII Legislatura

Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 108 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

[N. 111 \(pom.\)](#)

23 luglio 2019

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 182 \(pom.\)](#)

8 luglio 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 195 \(pom.\)](#)

6 ottobre 2020

[N. 287 \(ant.\)](#)

4 maggio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
MARTELÌ 16 LUGLIO 2019
108^a Seduta (1^a pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
OSTELLARI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1387) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018

(1388) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore URRARO (M5S) illustra i disegni di legge recanti il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato 2018 e l'Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019.

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia contenuto nella legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) recava le seguenti previsioni iniziali, espresse in milioni di euro: spese correnti 8.153 (competenza) e 8.489 (cassa); spese in conto capitale 429,1 (competenza) e 464,8 (cassa) e spese finali 8.582 (competenza) e 8.953 (cassa).

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2019 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento. Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 145 del 2018 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

Le modifiche interessano contemporaneamente competenza e cassa e derivano da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale. Nel complesso sono state introdotte variazioni - uguali per competenza e cassa - per quanto riguarda: il riparto fondo investimenti (39.000.000); le assunzioni straordinarie di polizia penitenziaria (2.061.446); la riassegnazione di entrate cedolino unico (129.199.173); l'applicazione di leggi (1.013.425); le reiscrizioni di residui passivi perenti (3.819.012); le consultazioni elettorali (10.246.364) per un totale di 185.339.420.

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le seguenti variazioni nette: Spese correnti 10.614.662 (competenza) 55.389.805 (cassa) spese in conto capitale -1.360.863 (competenza) 4.442.579 (cassa).

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2018. Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, pone in evidenza che quelle alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Le principali variazioni proposte con l'assestamento sono il risultato di una rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile e/o inderogabile; le suddette variazioni, articolate per Unità di voto risultano distinte per missione.

Giustizia 509.623.967, 16.710.876, 67.345.430; distinta per residui, competenza e cassa:

Amministrazione penitenziaria 114.928.269, 11.983.350, 28.465.718; Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) 65.351, 0, 0; Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) 401.438, 0, 329.422; Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute 58.957.952, 5.000.000, 14.170.991; Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie 7.234.639, 7.010.000, 8.762.000; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria 36.569.922, 0, 0; Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari 7.168.198, 0, 1.257.403; Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria 4.530.771, -26.650, 3.945.902. Giustizia civile e penale (6.2) 188.791.813, 3.515.258, 3.396.964 distinta per residui, competenza e cassa: Spese di personale per il programma (personale civile) 23.244.427, -1.107.000, -1.107.000; Spese di personale per il programma (magistrati) 45.332, 0, 0; Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari 7.797.604, 0, 0; Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia 76.604.861, -377.742, -377.742; Funzionamento uffici giudiziari 81.099.591, 5.000.000, 4.881.706; Giustizia minorile e di comunità (6.3) 27.264.304, 105.268, 1.443.188; distinta per residui, competenza e cassa: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) -15.501, 0, 0; Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) 13.689, 0, 0; Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria 10.474.353, 0, 0; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità 11.165.360, 0, 0; Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità 3.929.693, 0, 0; Cooperazione internazionale in materia civile minorile 11.829, 0, 0; Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità 1.684.884, 105.268, 1.443.188; Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6) distinta per residui, competenza e cassa: 178.639.583, 1.107.000, 34.039.560; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9.181.129 -7.457.077 -7.513.046 distinta per residui, competenza e cassa; Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 8.444.361 -230.210 -230.210 distinta per residui, competenza e cassa per un totale pari ad euro 518.805.111; 9.253.799; 59.832.384.

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2019 vengono ad assestarsi come segue: Spese correnti 823.317.965 (residui) 8.307.973.822 (competenza) 8.687.775.298 (cassa) Spese in conto capitale 457.888.316 (residui) 468.773.005 (competenza) 511.355.038 (cassa) Rimborso del debito pubblico 0 (residui) 0 (competenza) 0 (cassa) per un totale pari ad euro 1.281.206.281 (residui) 8.776.746.827 (competenza) 9.199.130.336 (cassa).

In definitiva, rispetto alle previsioni iniziali, risultano le seguenti variazioni rispettivamente per quanto riguarda i Residui la Competenza e la Cassa (in euro): Spese correnti 348.575.889 154.939.123 198.714.266 Spese in conto capitale 170.229.208 39.654.096 46.457.538 Rimborso del debito pubblico 0 0 0 per un totale pari ad euro 518.805.097 194.593.219 245.171.804.

Si sofferma sui dati del Rendiconto 2018 relativi ad alcune spese di particolare interesse per la Commissione Giustizia.

Riguardo al completamento di una politica coerente sul personale fa presente che un significativo

impegno è stato profuso dal Ministero della giustizia nella gestione degli organici della magistratura e del funzionamento degli uffici giudiziari, tradottosi nello studio e nell'adozione di misure finalizzate a realizzare una più efficiente distribuzione e allocazione delle sedi giudiziarie e delle risorse di organico disponibili. In tale ottica, in necessaria correlazione con gli obiettivi politici in materia di giustizia di questa Amministrazione, si è operato sul versante degli organici della magistratura, non solo mantenendone costante la copertura, ma anche variando in aumento le piante organiche degli uffici. Riguardo al personale amministrativo, nel corso del 2018, per corrispondere alle indifferibili e prioritarie necessità assunzionali e di immediata copertura delle carenze di organico del personale amministrativo, il Ministero della giustizia ha proceduto all'assunzione dei primi vincitori del concorso per l'assunzione nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, di 800 assistenti giudiziari, i quali hanno preso possesso l'8 gennaio 2018 ed allo scorrimento della graduatoria dei candidati idonei, che ha portato all'assunzione di ulteriori 2044 unità, i quali hanno preso possesso tra il 9 febbraio ed il 19 settembre 2018, ripartiti tra gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione giudiziaria. Il Ministero ha inoltre provveduto al reclutamento di 131 funzionari giudiziari e di 13 dirigenti di seconda fascia, che hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro il 2 ottobre scorso e ad ulteriori assunzioni nell'ambito delle categorie protette. È proseguita poi l'attività di trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia del personale in mobilità, con l'immissione in servizio di 29 unità di personale. Per quanto attiene al Corpo di Polizia penitenziaria, la Direzione generale del personale e delle risorse, nel corso del 2018, ha adottato i provvedimenti riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. L'attuazione di tale decreto costituisce il completamento dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle relative funzioni. Per quanto riguarda il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel corso del 2018 è stato ulteriormente consolidato il nuovo assetto organizzativo, introdotto nel 2015.

Nell'ambito del più generale sforzo di razionalizzazione ed orientamento delle risorse destinate al settore in questione, ha avuto un ruolo cruciale l'implementazione dei sistemi automatizzati e dei percorsi telematici già intrapresi. L'obiettivo indicato è stato condotto attraverso una complessiva revisione delle scelte al fine di migliorare l'affidabilità e le prestazioni dei sistemi informatici, nonché l'adozione di metodologie di analisi, sviluppo, distribuzione e manutenzione dei software incidenti sull'implementazione degli applicativi nell'ottica del miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei sistemi.

In tema di razionalizzazione dell'impiego di risorse, il Ministero della Giustizia ha rivolto particolare impegno alla e modernizzazione del patrimonio edilizio destinato ad uso giudiziario e penitenziario, mediante il reimpiego dei risparmi di spesa realizzati in virtù della gestione diretta dei costi di funzionamento e della tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione nei confronti dei privati. Il medesimo obiettivo di razionalizzazione è stato perseguito anche per le strutture di pertinenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Particolare attenzione è stata inoltre prestata alla gestione del recupero delle spese di giustizia. Incisiva è stata inoltre l'attività svolta in relazione al pagamento delle condanne per la legge Pinto, che, grazie al Piano straordinario di rientro, ha consentito la contrazione del relativo debito.

Anche nel corso del 2018 vincente in termini di risparmio di spesa si è confermata la soluzione innovativa della gestione "diretta" delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, impostata su un sistema di spesa decentrata, che affida le funzioni gestionali dei contratti nei quali il Ministero della giustizia è subentrato ai Comuni direttamente ai Dirigenti degli uffici giudiziari destinatari dei servizi, in tal modo evitando una dispersione di risorse e realizzando una migliore riallocazione delle stesse. Al contempo, è incrementato l'accentramento della gestione delle procedure contrattuali.

Tra i molteplici interventi attuati dal Ministero della giustizia si possono anzitutto segnalare le risorse investite per l'ottimizzazione del processo civile telematico, ai fini di migliorarne ed ampliarne gli applicativi e le funzionalità, in una direzione di semplificazione delle operazioni alle quali accedere e conseguire risultati conoscitivi od operativi in tempi congrui. È utile inoltre menzionare l'evoluzione

del SICID (sistema che gestisce i registri di cancelleria) dotato di nuove funzionalità per la ricerca (maschera archivio giurisprudenziale) e per il reperimento di documenti da stampare, con l'obiettivo di una sempre migliore gestione dei flussi documentali e delle comunicazioni tra cancellerie ed uffici che si avvalgono di differenti sistemi. A conferma della necessità di porre il cittadino al centro del sistema giustizia vi è, poi, l'avvio dell'operatività sul territorio di una serie di Uffici di prossimità, quali strumenti di straordinaria importanza per assicurare una maggiore vicinanza della giustizia alla cittadinanza. In tali strutture sarà, infatti, possibile per tutti i cittadini e secondo un modello tendenzialmente uniforme sviluppato "dal basso" ricevere informazioni relative ai procedimenti giudiziari, inviare atti telematici, ritirare comunicazioni e notificazioni, ricevere consulenza e aiuto specialmente nei contesti della volontaria giurisdizione, senza doversi necessariamente recare presso gli Uffici giudiziari. In tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, con il D.M. 22 febbraio 2018 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), come detto in fase di aggiornamento normativo e funzionale, nonché di implementazione, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.

L'esecuzione penale intramuraria, nel corso del 2018, è stata oggetto di rilevanti innovazioni normative, cui si è dato corso con i decreti legislativi n. 123 e n. 124, entrambi del 2 ottobre 2018, mediante i quali il Ministero della giustizia ha proceduto alla riforma dell'ordinamento penitenziario con specifico riferimento alle materie della vita detentiva, del lavoro penitenziario, dell'assistenza sanitaria dei detenuti, della semplificazione dei procedimenti di sorveglianza e del trattamento penitenziario.

Per quanto concerne poi l'esecuzione penale esterna, la validità del sistema delle misure alternative è stata confermata anche dall'esiguo numero di revoche. Nella medesima direzione volta alla prevenzione della recidiva, sono risultate assai significative le esperienze di responsabilizzazione delle persone condannate (lavoro, percorsi terapeutici, ecc.), facilitate e sostenute da relazioni di fiducia fra il trasgressore e il sistema penale, nell'interfaccia costituita dagli operatori.

Riguardo la Giustizia minorile nell'anno 2018, sono stati elaborati molteplici progetti ed iniziative a livello nazionale diretti a consentire l'elaborazione di programmi trattamentali volti a realizzare ogni opportunità di reinserimento dei minori e dei giovani adulti sottoposti a procedimento penale e, in questa direzione, si sono voluti sostenere le attività scolastiche e formative, i percorsi di orientamento e di inserimento al lavoro, l'accesso alle attività sportive, la sperimentazione di attività culturali e ricreative, lo svolgimento di attività socialmente utili, gli interventi di mediazione penale, l'attività di mediazione culturale per gli stranieri, la responsabilizzazione e l'adesione al progetto educativo con azioni di sostegno, accompagnamento e tutoraggio.

Nell'anno 2018 è stato intensificato l'impegno del Ministero della giustizia nella cooperazione giudiziaria nel contesto dell'Unione europea e verso i Paesi terzi, collocandosi tra gli obiettivi prioritari dell'azione ministeriale la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. In ambito penale, infatti, la sfida resta quella di rispondere efficacemente alle crescenti minacce poste da fenomeni criminosi di matrice transnazionale, cercando di incrementare la collaborazione e le sinergie con gli altri Paesi. Nel corso del 2018 il Ministero della giustizia ha operato al fine di dare piena attuazione all'indirizzo politico amministrativo. Più nello specifico, secondo quanto riferito dal Ministro della giustizia nel corso dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2019, nel corso dell'anno 2018, nell'ambito delle attribuzioni costituzionalmente demandate al Ministero della giustizia in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi giudiziari, l'attività dell'amministrazione è stata in primo luogo improntata all'adozione di nuovi modelli di semplificazione strutturale, essendosi sostenuti i processi di rinnovamento dei relativi assetti organizzativi e lo sviluppo delle tecnologie in tutti i servizi dell'amministrazione della giustizia. Quello che è cambiato in corso d'anno, in conseguenza del mutamento dell'assetto governativo, è stata indubbiamente la prospettiva politica che si è riverberata nelle consequenziali scelte in merito alle modalità di attuazione dei processi di riforma di cui il sistema giustizia abbisogna. In tal senso, nell'indispensabile continuità amministrativa propria della Pubblica Amministrazione, nessun percorso riformatore avviato negli anni precedenti è stato acriticamente accantonato, preferendosi, al contrario, porre in essere un approccio pragmatico, legato ai temi,

finalizzato a verificare l'utilità e la rispondenza dei progetti avviati alla legittima domanda di giustizia della collettività.

In conclusione il confronto con il budget rivisto 2018 dei costi propri per Missione e programma indicano in totale, per quanto riguarda il Ministero della giustizia, una variazione percentuale dell'1,84% dal consuntivo 2018 rispetto a quanto effettivamente impiegato per il primo semestre del 2019.

Tutto ciò premesso propone l'espressione su entrambi i provvedimenti di un parere non ostativo.

Il senatore [CALIENDO \(FI-BP\)](#) preannuncia a nome del proprio Gruppo l' astensione, trattandosi di provvedimenti sostanzialmente non emendabili.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente [OSTELLARI](#) avverte che l'esame congiunto proseguirà separatamente.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore sul disegno di legge n. 1387.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva altresì la proposta di parere non ostativo del relatore sul disegno di legge n. 1388.

IN SEDE REFERENTE

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 luglio.

Il senatore [CUCCA \(PD\)](#) propone di prorogare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, già fissato per domani, mercoledì 17 luglio alle ore 9,30, a giovedì 18 luglio alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(837) BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio

(1224) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE. - Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768 e 837, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1224 e rinvio)

Il relatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1224 che reca, anche esso, modifiche alla disciplina civilistica dell'affido condiviso.

Nel merito il provvedimento si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 definisce la nozione di responsabilità genitoriale e individua le modalità con cui i genitori possono rivolgersi al giudice per la definizione degli eventuali contrasti urgenti tra di loro insorti.

L'articolo 2, modificando l'articolo 337-*bis* del codice civile, reca una puntuale elencazione dei diritti dei figli in caso di mancata o cessata convivenza dei genitori: il diritto alla vita affettiva, a ricevere cura educazione e istruzione da parte di entrambi i genitori in misura paritetica, il diritto di costruire (e non solo mantenere) rapporti significativi con tutti i parenti; il diritto di non essere coinvolti nei conflitti genitoriali, di essere mantenuti e non subire pregiudizi economici per effetto della separazione dei genitori; il diritto di non subire mai pressioni da parte dei genitori o dei parenti; il diritto di vivere serenamente la loro età.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 337-*ter* del codice civile, recante modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. La disposizione fissa i modelli di esercizio della responsabilità genitoriale, per il caso di separazione, ribadendo che il regime di coaffido è quello preferenziale, ma dividendo l'area delle decisioni di ordinaria amministrazione da quelle di straordinaria amministrazione.

L'articolo poi, disciplina anche i casi di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e di affidamento del minore a soggetti terzi.

L'articolo 4 - modificando l'articolo 337-*quater* del codice civile - detta i criteri dei tempi di permanenza dei figli, stabilendo la necessità di una valutazione prioritaria della possibilità di tempi tendenzialmente paritetici del minore presso ciascuno dei genitori ma sempre tenendo conto delle peculiarità dei singoli casi. In proposito si prevede che i figli siano, di regola, domiciliati presso entrambi i genitori e che ogni comunicazione che li riguardi debba essere inviata a entrambi i domicili. Come si precisa nella relazione illustrativa tale intervento, collegato alle modifiche apportate dall'articolo 6, delle quali si dirà in seguito, è finalizzato alla eliminazione della figura di matrice giurisprudenziale del genitore prevalentemente collocatario.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 337-*quinquies* del codice civile, dettando i criteri sulle modalità di contribuzione, in applicazione del diritto del figlio di mantenere contesti omogenei presso entrambi i genitori. La disposizione prevede espressamente che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze, comprensive di reddito e patrimonio, e alle capacità, anche potenziali, di lavoro professionale o casalingo. In particolare ciascun genitore è tenuto a sostenere: non solo i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del figlio, indipendentemente dai tempi della sua permanenza presso ciascuno di essi; ma anche le spese che, per occasionalità, non prevedibilità, gravosità o voluttuarietà, non possano essere determinate in misura fissa. L'individuazione di questa ultima categoria di spese è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi con cadenza quadriennale. L'ipotesi dell'assegno perequativo è prevista solo qualora necessaria alla realizzazione dei diritti del figlio.

L'articolo 6, che interviene sull'articolo 337-*sexies* del codice civile, disciplina le modalità di assegnazione della casa familiare, in modo da eliminare il criticato automatismo « genitore prevalentemente collocatario-assegnatario della casa familiare », subordinandola alla verifica che l'assegnazione sia finalizzata a garantire al figlio di godere di una sistemazione abitativa consona alle sue esigenze quando si trova con ciascun genitore. Il giudice deve inoltre tenere conto del valore dell'assegnazione della casa, pari al canone di locazione sulla base dei valori di mercato. La disposizione prevede, tra le altre misure, anche l'obbligo per i soggetti diversi dal genitore che dovessero essere ospitati presso la casa familiare di versare al proprietario un importo a titolo di indennità di occupazione, onde evitare ingiusti danni al proprietario e lo svilimento dell'assegnazione dalla funzione che le viene assegnata.

L'articolo 7 disciplina le modalità di contribuzione per il figlio maggiorenne, sia tramite la previsione della cessazione dell'obbligo qualora il figlio sia stato messo nelle condizioni di essere autonomo, sia tramite una più analitica previsione degli strumenti processuali da utilizzare.

L'articolo 8 reca una puntuale disciplina per il mantenimento dei figli maggiorenni con disabilità che,

sino a oggi, non erano destinatari di alcuna specifica tutela per l'ipotesi di separazione dei genitori. L'articolo 9 introduce nel codice civile tre nuove disposizioni. Il nuovo articolo 337-*novies* del codice civile disciplina i poteri del giudice nell'assunzione dei provvedimenti provvisori e definitivi riguardanti i figli. Particolare attenzione è dedicata all'ascolto del minore, il quale è escluso nei procedimenti in cui il giudice prende atto degli accordi tra i genitori, salvo che non lo ritenga strettamente necessario per il rispetto dei diritti dei figli. Il nuovo articolo 337-*decies* del codice civile disciplina la revoca e la modifica dei provvedimenti definitivi; infine l'articolo 337-*undecies* del codice civile, rubricato "Consulenze tecniche e indagini del servizio sociale professionale territoriale" prevede che il ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio sia riservato solo ai casi in cui il giudice non disponga effettivamente di elementi per poter decidere. Si prevede inoltre che nell'ambito delle indagini delegate dal giudice ai servizi sociali, sia sempre garantito il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

L'articolo 10 disciplina le controversie in materia di esercizio della responsabilità genitoriale. Esso reca l'introduzione degli articoli 337-*duodecies* e 337-*terdecies* nel codice civile: il primo è diretto a prevenire e contrastare i comportamenti lesivi dei diritti dei figli; con il secondo, si introducono gli strumenti che il giudice deve utilizzare all'emergenza dei primissimi segnali di lesione dei diritti dei figli. Tali strumenti si sostanziano in linea generale nella condanna del genitore responsabile delle condotte lesive al pagamento di sanzioni pecuniarie.

L'articolo 11 stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

L'articolo 12 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Stante l'attinenza di materia, il [PRESIDENTE](#) propone che l'esame del disegno di legge n. 1224 proceda congiuntamente al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 45 e connessi.

La Commissione conviene.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che il seguito della discussione generale sarà riferito anche al disegno di legge n. 1224 testé congiunto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinvia.

(1293) Deputato Alessia MORANI. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, approvato dalla Camera dei deputati

(167) Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 2 luglio.

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone di procedere con un ciclo di audizioni sull'argomento.

La Commissione conviene.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) auspica che gli approfondimenti abbiano un profilo eminentemente tecnico.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene superfluo l'intervento legislativo in questione essendosi sull'argomento pronunciate in misura largamente chiarificatrice le sezioni unite della Corte di cassazione.

Il senatore CUCCA (*PD*) evidenzia l'importanza della centralità del Parlamento e ritiene pertanto necessario un intervento legislativo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1129) *Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 3 luglio.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di procedere a un ciclo di audizioni sull'argomento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUCCA (*PD*) chiede chiarimenti in merito al preannunciato disegno di legge governativo in materia di magistratura onoraria.

Il PRESIDENTE ricorda che tale tematica sarà affrontata nel corso delle comunicazioni del Ministro della giustizia già preannunciato per la prossima settimana.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente OSTELLARI comunica che la documentazione consegnata nel corso delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1076 e connessi, svoltesi il 3 luglio dinanzi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione, così come quella che perverrà in seguito.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente OSTELLARI comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori è convocato al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
111^a Seduta

*Presidenza del Presidente
OSTELLARI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(45) DE POLI ed altri. - *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*

(118) DE POLI. - *Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi*

(735) PILLON ed altri. - *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare*

(837) BALBONI ed altri. - *Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio*

(1224) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE. - *Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 16 luglio.

Il presidente OSTELLARI riferisce circa gli esiti dell'Ufficio di Presidenza testé concluso. Si è deciso in tale sede di considerare interrotta la fase della discussione sui testi presentati in attesa che il relatore incaricato depositi un testo unificato, successivamente si aprirà il dibattito sul testo unificato e sugli emendamenti.

Propone quindi che la Commissione conferisca mandato al relatore Pillon a redigere un testo unificato.

La Commissione conviene.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia l'intervento di tutti i componenti del gruppo del Partito Democratico in sede di dibattito sul testo unificato, non appena verrà presentato. Giustifica questa posizione del Partito Democratico in virtù dell'insistenza più volte manifestata di ritirare il disegno di legge n. 735 a prima firma del senatore Pillon.

Il PRESIDENTE assicura che il relatore si impegna a presentare un testo unificato e successivamente sarà garantita una congrua discussione sullo stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti e informa che i presentatori hanno riformulato in un testo 2, per maggiore chiarezza redazionale, gli emendamenti 1.8 e 3.0.1 (pubblicati in allegato).

Il senatore CALIENDO (FI-BP) interviene illustrando gli emendamenti a sua firma e paventando la pericolosità del disegno di legge che potrebbe, a suo dire, comportare il rischio di costringere i cittadini al ricorso giudiziario in opposizione a provvedimenti di intimazione infondati. Ricorda poi le criticità sul disegno di legge emerse nel corso delle audizioni.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az) fa presente come a seguito degli emendamenti a sua firma la portata applicativa del disegno di legge verrà fortemente limitata riducendo quindi i rischi paventati dal senatore Caliendo e ricordando come tale disegno di legge sia ispirato all'idea di tutelare gli interessi del piccolo creditore.

Il senatore DAL MAS (FI-BP) paventa il rischio che affidare all'avvocato un compito talmente delicato quale quello di una ingiunzione formale che rischia di diventare definitiva nel caso di mancata opposizione potrebbe a suo avviso porsi in contrasto con la previsione dell'articolo 102 della Costituzione che prevede in materia una riserva di giurisdizione. Ricorda come l'introduzione del processo telematico abbia reso molto più veloce l'emanazione dei decreti ingiuntivi. Esprime poi perplessità per la parte del disegno di legge relativa alla possibilità che l'avvocato possa auto liquidare le proprie spese.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az) rassicura la Commissione circa i rischi paventati dal senatore Dal Mas, ricordando come, a seguito delle proposte emendative, il testo di legge limiterà la propria applicazione soltanto alla competenza del giudice di pace presso il cui ufficio non esiste il processo telematico, mentre per quanto riguarda i dubbi manifestati in merito al problema della liquidazione delle spese legali ricorda come un emendamento a sua firma abbia provveduto a eliminare i rischi di un abuso di tale situazione da parte dell'avvocato.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) contesta la denominazione "intimazione formale" invitando la Commissione ad una riflessione in merito alla denominazione più corretta da adottare. Esprime poi perplessità in merito alla possibilità che l'accesso alle banche dati possa avvenire indiscriminatamente anche a prescindere dall'instaurazione di una causa per recupero del credito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che nella scorsa seduta avevano illustrato le proprie proposte i senatori Grasso e Caliendo.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) e [GRASSO](#) (Misto-LeU) si riservano di intervenire in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(360) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1334 e 1356 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 giugno.

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 1344 che va nella direzione di un notevole inasprimento sanzionatorio della disciplina legislativa vigente in materia di tutela degli animali: si prevede, innanzitutto, un innalzamento dei minimi e dei massimi edittali, nonché degli importi minimi e massimi delle multe previsti per i reati di cui al titolo IX-bis del codice penale, stabilendo, al contempo, che la pena pecuniaria, qualora prevista come alternativa a quella detentiva, sia invece congiunta ad essa.

In secondo luogo, si intende dare una risposta al crescente fenomeno della diffusione in rete di immagini e materiale audio visivo contenente violenze sugli animali.

L'abuso dei social network per «condividere» post di crimini di ogni tipo, spesso da parte degli stessi autori dei delitti, pone innegabili problemi di natura giuridica, oltre che sociale e culturale. Si tratta dei cosiddetti reati informatici «in senso ampio», che vanno al di là cioè dei classici reati di natura informatica (quali, ad esempio, le frodi informatiche o gli accessi illegali ai sistemi informatici) e che necessitano di un intervento da parte del legislatore, finalizzato ad un inquadramento giuridico del fenomeno e alla definizione del relativo quadro sanzionatorio, anche alla luce della gravità degli effetti di tali condotte, soprattutto in termini di emulazione. In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge dispone un aumento della pena di cui all'articolo 544-bis codice penale per il reato di uccisione

di animali, con un innalzamento del minimo edittale previsto, da quattro mesi a un anno di reclusione, e del massimo, da due a cinque anni di reclusione, per chiunque cagioni, per crudeltà o senza necessità, la morte di un animale.

Parimenti, l'articolo 2, in modifica dell'articolo 544-*ter* del codice penale, dispone un aumento della pena detentiva attualmente prevista per il reato di maltrattamento di animali, prevedendo un innalzamento del minimo e del massimo edittale, rispettivamente, da tre a sei mesi e da diciotto mesi a quattro anni di reclusione. Il medesimo articolo prevede, inoltre, la congiunzione della pena pecuniaria a quella detentiva, attualmente prevista come alternativa, innalzando contestualmente gli importi delle sanzioni: si passa da un minimo di 5.000 euro e un massimo di 30.000 euro ad un nuovo minimo di 10.000 euro e un massimo di 50.000 euro. Gli articoli 3 e 4 novellano, rispettivamente, gli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, relativamente all'organizzazione e promozione di spettacoli o manifestazioni vietati e di combattimenti tra animali. In particolare, l'articolo 3 prevede, alla lettera a), un innalzamento della pena detentiva attualmente prevista dall'articolo 544-*quater*, primo comma, con contestuale aumento della pena pecuniaria: da uno a cinque anni di reclusione, in luogo degli attuali da quattro mesi a due anni, e una multa da 6.000 a 30.000 euro, in luogo degli attuali da 3.000 a 15.000 euro, per chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali; alla lettera b) del medesimo articolo si prevede altresì, per le aggravanti di cui al secondo comma dell'articolo 544-*quater*, un aumento della metà della pena.

L'articolo 4 modifica l'articolo 544-*quinquies* del codice penale, che prevede il divieto di combattimento di animali. In particolare, la lettera a) aumenta, rispettivamente, da uno a tre anni e da tre a sette anni, il minimo e il massimo edittali della pena detentiva per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali. L'inasprimento interessa anche gli importi relativi alla pena pecuniaria: si passa dall'attuale multa, che va da 50.000 a 160.000 euro, ad una multa da 70.000 a 180.000 euro. Alla lettera b) si prevede altresì, per le aggravanti di cui al secondo comma dell'articolo 544-*quinquies*, un aumento della metà della pena. Le lettere c) e d) intervengono in modifica, rispettivamente, del terzo e del quarto comma dell'articolo 544-*quinquies* codice penale, per l'ipotesi di allevamento e addestramento di animali finalizzati alla loro partecipazione ai combattimenti e per l'organizzazione o effettuazione di scommesse: in entrambi i casi, la pena detentiva prevista, da tre mesi a due anni, è aumentata, da uno a cinque anni di reclusione, mentre la pena pecuniaria che, attualmente, va da 5.000 a 30.000 euro, passa ad un minimo di 20.000 e un massimo di 50.000 euro.

L'articolo 5 interviene in modifica dell'articolo 544-*sexies* del codice penale, in materia di confisca dell'animale e di pene accessorie: il codice attualmente prevede, in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 codice di procedura penale, la confisca obbligatoria dell'animale e la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In aggiunta ai delitti attualmente disciplinati dal codice penale, l'articolo 6 del presente disegno di legge dispone l'introduzione, nel nostro ordinamento, di un'apposita fattispecie di reato per chiunque pubblicamente istighi a commettere, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, i delitti in danno di animali previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 638 e 727.

In tali casi, si applica una pena detentiva che va da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni e una multa da 5.000 a 15.000 euro. Inoltre, al fine di contrastare la diffusione di materiale audiovisivo e di immagini inerenti crimini perpetrati sugli animali, il secondo comma prevede che le pene per i fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 638 e 727 siano aumentate della metà se l'autore dei fatti, dopo avere realizzato immagini o video, ne dà divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici.

L'articolo 7 prevede un inasprimento delle pene per i casi di uccisione o danneggiamento di animali altrui, di cui all'articolo 638 del codice penale: in luogo della reclusione fino ad un anno o, in alternativa, della multa fino a 309 euro attualmente previste, si dispone una pena detentiva da un minimo di uno ad un massimo di tre anni e, congiuntamente, una multa da 1.000 a 5.000 euro. Il

medesimo articolo provvede altresì ad un inasprimento del massimo e del minimo edittale per i casi di delitti contro capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria.

L'articolo 8, in modifica dell'articolo 727 codice penale, che disciplina il reato di abbandono di animali, prevede: un inasprimento della pena detentiva fino a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, in luogo dell'attuale arresto fino a un anno o, in alternativa, dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. L'articolo 9 prevede un inasprimento generale delle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, per violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099 del 2009, del Consiglio, del 24 settembre 2009, in materia di macellazione o abbattimento di animali.

L'articolo 10, al fine di risparmiare agli animali inutili sofferenze, prevede espressamente l'obbligo di abbattimento previo stordimento, nonché il divieto di triturazione dei pulcini. Inoltre, qualifica reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544- *ter* del codice penale, il debeccamento dei pulcini, la decornazione e la castrazione dei suinetti, nonché qualsiasi altra forma di mu-tilazione di specie animali non necessaria e effettuata senza anestesia. In caso di violazione, si applicano le pene previste dagli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale, come ulteriormente inasprite dal presente disegno di legge.

L'articolo 11 opera una modifica puntuale della disciplina contenuta nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, al fine di introdurre il divieto di utilizzo dei richiami vivi nell'esercizio dell'attività di caccia. Si tratta di una pratica cruenta, che prevede la cattura e la detenzione di uccelli, con l'obiettivo di utilizzarli nelle attività di caccia per attirare altri uccelli. A tal proposito, vale la pena ricordare che la direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, vieta questo metodo di caccia e che l'Italia è stata sottoposta ad apposita procedura d'infrazione (n. 2014/2006 ENVI), per la non corretta applicazione della suddetta direttiva. Per superare i rilievi della Commissione europea e consentire l'archiviazione della procedura, con legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014), si è provveduto esclusivamente a limitare l'utilizzo di alcuni strumenti per la cattura, come ad esempio le reti, rientranti nei mezzi o metodi vietati dall'allegato IV della direttiva, senza però vietare del tutto i richiami vivi, la cui detenzione è una condizione di forte violenza sugli uccelli, costretti in gabbie minuscole e in ambienti bui per lunghe fasi dell'anno, con conseguenti gravi danni fisici e comportamentali. Per tali motivi, si provvede a vietare definitivamente tale pratica. Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore e le modalità di riassegnazione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente disegno di legge.

La relatrice [RICCARDI](#) (M5S) illustra poi il disegno di legge n. 1356 che è teso ad introdurre norme più stringenti sulla tutela degli animali domestici e di affezione, di fatto, inattuata, in ragione della esiguità delle pene previste per i reati in danno degli animali.

Il presente disegno di legge, composto di 4 articoli, apporta una serie di puntuale modifiche alle disposizioni sanzionatorie volte al loro inasprimento e integra, inoltre, il catalogo degli illeciti penali, tanto con la previsione di nuovi reati, quanto con l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle fattispecie vigenti. In dettaglio, l'articolo 1 della presente proposta interviene sul codice penale al fine di inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; am-pliare l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; introdurre nuove pene accessorie.

In particolare, si prevedono ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 tutele e misure per la tutela degli operatori dell'industria, del commercio, dell'allevamento di animali, da azioni messe in atto da singoli individui o piccoli gruppi e mirate ad arrecare un danno ad attività imprenditoriali e commerciali.

Il comma 1 dell'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 416-*quater* (Associazione con finalità di eco-terrorismo) e punisce con la reclusione chiunque, assumendo di perseguire finalità di protezione dell'ambiente o degli animali, promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia un'associazione allo scopo di commettere minacce o atti di violenza, con finalità di terrorismo, contro istituzioni o imprese

pubbliche o private o contro persone che collaborano con esse. I commi 2 e 6 dell'articolo 1 recano modifiche agli articoli 513 e 635 del codice penale, al fine di disciplinare e punire in maniera più efficace ed incisiva le condotte criminose di turbativa dell'esercizio di attività economiche e di danneggiamento. Si tratta quindi di un necessario inasprimento della normativa prevista dal codice penale con delle specifiche per le fattispecie in questione al fine di colpire al cuore questi fenomeni criminosi. Il comma 4 interviene sul titolo *IX-bis* del libro secondo del codice penale, dedicato ai delitti, che prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-*bis* a 544-*sexies*). Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge modifica la rubrica del titolo *IX-bis*, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali; inasprisce tutte le pene in maniera significativa; inasprisce le pene per i reati aggravati, generalmente prevedendo l'aumento della metà in luogo dell'attuale aumento da un terzo alla metà. Viene, poi, modificata la fattispecie che vieta i combattimenti tra animali, prevista all'articolo 544-*quinquies* del codice penale, inserendo tra le condotte illecite anche la realizzazione e il finanziamento delle competizioni vietate (attualmente sono puniti solo coloro che promuovono, organizzano o dirigono le competizioni). Il reato viene aggravato anche dal compimento delle attività in concorso con disabili (oggi l'aggravante scatta solo quando il reato è commesso in concorso con minorenni, oltre che da persone armate); inoltre il divieto è esteso ad ogni ipotesi di combattimento o competizione non autorizzate tra animali, indipendentemente dal fatto che in tal modo possa esserne messa in pericolo l'integrità fisica (il requisito della pericolosità per l'integrità fisica è infatti soppresso). Viene, inoltre, modificata la disciplina della confisca, di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale, prevedendone la sua obbligatorietà anche in caso di condanna per il delitto di uccisione o distruzione di specie protette. Si prevedono nuove circostanze aggravanti (ai sensi del nuovo articolo 544-*septies* del codice penale) per tutti i delitti del titolo *IX-bis*, in aggiunta alle circostanze aggravanti comuni. In particolare, la pena è aggravata fino ad un terzo se il fatto è commesso alla presenza di minori, a scopo di lucro, con strumenti o modalità particolarmente efferate o con crudeltà. È prevista la punibilità anche a titolo di colpa dei delitti di uccisione di animali, maltrattamento di animali e uccisione o distruzione di specie protette. Si prevede l'ipotesi aggravata (con pena aumentata della metà), se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose. Il nuovo secondo comma dell'articolo 727 prevede l'applicazione di questa aggravante salvo che non ricorrono i più gravi delitti di lesioni personali (articoli 582 e 583), lesioni personali colpose (articolo 590) o omicidio colposo (articolo 589). Si vuole punire l'abbandono che determini, oltre al danno per l'animale già oggetto della tutela penale offerta dall'articolo 727 del codice penale anche un danno ulteriore a persone, animali o cose, quando non sia possibile ricondurre tali danni a più gravi delitti. Il comma 8 modifica la fattispecie di distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto, di cui all'articolo 733-*bis* del codice penale, inasprendo la relativa pena: dall'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, attualmente previsti, si passa all'arresto da sei mesi a tre anni e all'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale perseguitando le seguenti finalità: prevedere per i delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato; disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali. Il comma 4 dell'articolo 2 modifica l'articolo 381 del codice di procedura penale, relativo alle ipotesi nelle quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato, per consentire agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di arrestare chiunque sia colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal titolo *IX-bis* (Dei delitti contro gli animali), libro secondo, del codice penale. Il comma 5 del medesimo articolo 2 interviene sulla disciplina del procedimento per decreto di cui all'articolo 460 del codice di procedura penale specificando che, a differenza di quanto previsto in generale circa l'esclusione della condanna alle spese e dell'applicazione di pene accessorie, in caso di applicazione del rito speciale ai procedimenti per delitti contro gli animali, si applicano le disposizioni sulle pene accessorie previste dall'articolo 544-*sexies* del codice penale e relativamente al traffico di animali da compagnia dall'articolo 4 della legge n. 201 del 2010.

L'articolo 3 interviene sulla legge n. 189 del 2004, recante « Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o

competizioni non autorizzate », modificando l'articolo 2, relativo, tra l'altro, al divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.

L'articolo 4 interviene, con riguardo alla legge n. 201 del 2010, in tema di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, con le seguenti finalità: inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie (articolo 4 della legge n. 201 del 2010) e inasprire la sanzione amministrativa per l'illecita introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia (articolo 5 della legge n. 201 del 2010). In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 4 della legge menzionata relativo al delitto di traffico illecito di animali da compagnia e, rispetto alla normativa vigente, estende l'ambito di applicazione della fattispecie, la quale ricorre in presenza di uno qualsiasi dei seguenti requisiti (oggi richiesti cumulativamente): animale privo di sistemi di identificazione individuale, privo delle necessarie certificazioni sanitarie e privo, se richiesto, di passaporto individuale.

Stante la stretta connessione di materia, il [PRESIDENTE](#) propone che l'esame dei disegni di legge testé illustrati proceda congiuntamente con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 76 e connessi.

La Commissione conviene.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che le audizioni già deliberate saranno pertanto riferite anche a tali disegni di legge.

La Commissione prende atto.

La relatrice [RICCARDI \(M5S\)](#) propone, visto il numero notevole di soggetti da audire, con finalità di semplificazione dei lavori istruttori della Commissione, che le associazioni presentino semplicemente dei contributi scritti rinunciando all'audizione, mentre l'audizione formale si svolga soltanto per i contributi tecnici.

Il [PRESIDENTE](#) demanda tale decisione al prossimo Ufficio di presidenza, per la programmazione dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Sottocommissione pareri, già convocata al termine della seduta odierna è rinviata a domani al termine della seduta delle Commissioni 1a e 2a riunite convocata per le ore 13, e comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea. Comunica inoltre che al termine della Sottocommissione pareri di domani si terrà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [755](#)

Art. 1

1.8 (testo 2)

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», secondo comma, sostituire le parole: «ingiunge il pagamento» con le seguenti: «intima il pagamento, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense».

1.8

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», secondo comma, sostituire le parole: «ingiunge il pagamento» con le seguenti: «intima il pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis della presente legge».

Art. 3

3.0.1 (testo 2)

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3- bis.

Con decreto del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale forense, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le modifiche e integrazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge».

3.0.1

[Emanuele Pellegrini](#), [Ostellari](#), [Pillon](#), [Lomuti](#)

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3- bis.

(Adeguamento delle disposizioni in materia dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense)

Con la presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si autorizza il Ministro della Giustizia, ad integrare, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, il decreto 8 marzo 2018, n. 37, per adeguarlo alla previsione contenuta nell'articolo 1 della presente legge».

1.3.2.1.3. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) dell'08/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020
182^a Seduta

*Presidenza del Presidente
OSTELLARI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(1699) FARAOONE ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione dell'emendamento 1.1 (pubblicato in allegato al resoconto), integralmente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge n. 1686, già assunto a testo base. Avverte anche che i senatori CALIENDO (FIBP-UDC), MODENA (FIBP-UDC), DE BERTOLDI (FdI) e NASTRI (FdI) hanno espresso l'intenzione di aggiungere la propria firma al predetto disegno di legge.

Il senatore MIRABELLI (PD) difende l'emendamento a sua firma, tuttavia rendendosi disponibile a cercare un accordo con i proponenti del disegno di legge. La proposta di legge è, a suo parere, pericolosa perché aumenta il rischio di strumentalizzazioni; alla collettività potrebbe arrivare il messaggio sbagliato secondo cui, in questo paese, la magistratura si atteggi a persecutore giudiziario.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) difende invece il fondamento del disegno di legge ricordando come - quando si è parlato di vittime del terrorismo o della mafia istituendo le relative giornate commemorative - si è sempre fatto ricorso al coinvolgimento dei giovani nelle scuole, conformemente a quanto proposto dall'odierno disegno di legge. Auspica pertanto che il governo dia parere contrario all'emendamento, ricordando che l'obiettivo del disegno di legge è difendere i valori costituzionali dell'imparzialità, della terzietà del giudice, del giusto processo, della presunzione di non

colpevolezza: non si tratta - a suo dire - di un disegno di legge punitivo nei confronti dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore **CRUCIOLI** (*M5S*) difende la propria contrarietà all'istituzione di una giornata nazionale in difesa delle vittime degli errori giudiziari: soprattutto in un periodo di cui la magistratura è già sotto attacco, agli occhi dell'opinione pubblica, l'istituzione di tale giornata commemorativa finirebbe per indebolire ancora di più questo potere dello Stato.

La senatrice **D'ANGELO** (*M5S*) interviene condividendo l'opinione espressa dei senatori Crucioli e Mirabelli e paventa il rischio, insito nella costituzione di una giornata contro le vittime degli errori giudiziari, di presentare sotto un'angolatura sbagliata il potere giudiziario, finendo con l'accentuare il contrasto tra cittadini e magistratura.

Il senatore **CUCCA** (*IV-PSI*) condivide l'opinione del senatore Caliendo, ricordando come l'obiettivo del disegno di legge sia solo quello di divulgare il contenuto della Costituzione (articoli 27 e 111) nelle scuole: ciò per consentire alle giovani generazioni di ispirarsi - nella loro vita di cittadini - a tali principi, come si è già fatto attraverso la introduzione delle ore formative di educazione civica. Auspica quindi una approvazione del testo condivisa, perché non crede che tale previsione legislativa possa minare i rapporti tra poteri dello Stato: a minare la fiducia dei cittadini, semmai, è una serie di vicende, di cui hanno parlato le cronache, relative a clamorosi errori giudiziari.

Il relatore **DAL MAS** (*FIBP-UDC*) ricorda come esista già nel nostro ordinamento una legge che tutela i danni della ingiusta detenzione, così come c'è già una giornata nazionale della legalità; l'obiettivo del disegno di legge è da inquadrare all'interno di questo perimetro ideologico e culturale, attraverso il tentativo di creare una coscienza nei giovani tesa al rispetto della legalità e della Costituzione. La base dei valori da affermare deve essere l'articolo 111 della Costituzione: valori nei quali si dovrebbe rispecchiare l'intero arco costituzionale a prescindere dall'appartenenza ai gruppi politici. Poiché non vede il rischio che si venga a fomentare uno scontro tra società civile e magistratura, attraverso l'approvazione di questo disegno di legge, esprime parere contrario all'emendamento proposto.

Il sottosegretario **FERRARESI** esprime parere favorevole all'emendamento 1.1.

Il senatore **MIRABELLI** (*PD*) interviene auspicando che si possa giungere ad una approvazione condivisa del disegno di legge, ma dissentendo da ricostruzioni che possano mettere sullo stesso piano le vittime degli errori giudiziari con le vittime del terrorismo o con le vittime della persecuzione del popolo ebraico.

Il **PRESIDENTE** ricorda che è stata chiusa ormai la fase procedurale della discussione sull'emendamento 1.1 ed invita a procedere al voto: si tratta di votare un semplice emendamento e poi di giungere alla conclusione dell'iter procedimentale nella giornata odierna.

La senatrice **UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento, paventando il rischio di una delegittimazione della magistratura; ritiene inoltre che - piuttosto di istituire delle giornate celebrative che sarebbero del tutto inutili - bisognerà intervenire semmai sul processo penale.

Il senatore **MALLEGANI** (*FIBP-UDC*) difende l'istituzione della giornata in favore delle vittime degli errori giudiziari ricordando, in prima persona, la propria esperienza di vittima di un'ingiusta detenzione: ritiene che tale disegno di legge non si traduca in una delegittimazione della magistratura ma, semmai, ponga un problema nel dibattito pubblico della società civile.

Il senatore MIRABELLI (PD), in sede di dichiarazione di voto, ricorda di aver dato la disponibilità a ragionare su un testo condiviso: difende l'emendamento 1.1, paventando il rischio che, in mancanza, la legge finisce con l'autorizzare nelle scuole un dibattito di tipo eminentemente politico, facendo passare un messaggio sbagliato come quello di una magistratura persecutoria.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) ribadisce la contrarietà all'istituzione di una giornata in favore delle vittime degli errori giudiziari ritenendo che essa si collochi fuori dal tema del rispetto della cultura della legalità. L'oratore paventa anche il rischio che tutto ciò si trasformi nella istituzione di una giornata contro un potere dello Stato. Saremmo in presenza di una precisa responsabilità della politica, che semmai comporta l'obbligo di correggere le storture con strumenti processuali appositamente volti ad evitare il ripetersi degli errori giudiziari; preannuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole all'emendamento 1.1.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) chiarisce di non aver mai chiesto un rinvio, ma di addivenire ad una soluzione concordata tra maggioranza ed opposizione per l'approvazione del testo di legge; tuttavia respinge l'accusa - indirizzata da alcuni colleghi della maggioranza - circa una presunta natura faziosa e strumentale del testo, che si propone solo di diffondere principi costituzionali. Ribadisce come non ci sia alcuna volontà di attaccare la magistratura; pertanto preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento 1.1.

Il PRESIDENTE concorda con l'opinione espressa dal senatore Cucca.

Il senatore MIRABELLI (PD) annuncia il ritiro del proprio emendamento 1.1.

Il PRESIDENTE annuncia pertanto che il disegno di legge verrà sottoposto all'Assemblea nel testo del proponente, se la Commissione non ha obiezioni in ordine al conferimento del mandato a riferire in Assemblea al relatore da lui designato per la Commissione, cioè il senatore Dal Mas.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) concorda con la piena idoneità del relatore designato dal Presidente a proseguire il suo mandato in Assemblea e, condividendo l'opinione espressa dal senatore Cucca, fa presente come non vi fosse alcun intento strumentale nel disegno di legge.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) esprime tranquillità sul fatto che sarà onere della amministrazione scolastica provvedere ad evitare strumentalizzazioni; ricorda l'importanza delle regole della certezza del diritto e della funzione di orientamento della suprema magistratura.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) obietta sull'indicazione del relatore, il quale non ha cercato di cogliere l'apertura al dialogo proveniente dalle forze della maggioranza; pertanto, in considerazione di questa circostanza, dichiara la propria contrarietà al mandato al senatore Dal Mas e chiede che la Commissione si esprima con un voto.

Il senatore MIRABELLI (PD) dichiara che non ha mai lamentato che nel disegno di legge in titolo vi siano elementi di faziosità, ma semmai ha ravvisato nel dibattito svolto in Commissione molti accenti che confermano i suoi timori su un possibile uso strumentale dell'iniziativa. Prendendo atto del fatto che il relatore non ha cercato la sintesi con lo schieramento politico avversario, preannuncia pertanto il proprio voto contrario all'indicazione del senatore Dal Mas come relatore in Assemblea.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) denuncia, nell'atteggiamento dei Gruppi di maggioranza, una

palese violazione della correttezza istituzionale ricordando come la prassi della Commissione è stata quella di votare sempre compatti, se non all'unanimità, il mandato al relatore.

Previa verifica della presenza del numero legale, è approvato a maggioranza il mandato al senatore Dal Mas a riferire in Assemblea sul disegno di legge n. 1686, nel testo del proponente, con assorbimento del disegno di legge n. 1699 e con la possibilità di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre 2019.

La senatrice D'ANGELO (M5S) preannuncia la richiesta di procedere allo svolgimento delle necessarie audizioni.

Il PRESIDENTE propone come termine per l'indicazione degli audit mercoledì 15 luglio alle ore 12.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) auspica che si proceda al più presto all'approvazione del disegno di legge a sua firma, evidenziando come l'insorgenza della pandemia abbia maggiormente aggravato i problemi che il disegno di legge mirava a risolvere. Di ciò potrà agevolmente dare prova lo svolgimento delle audizioni, che dovrebbero riguardare tutte le associazioni professionali interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)
(Seguito dell'esame e sospensione. Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice D'ANGELO (M5S) illustra lo schema di decreto all'esame della Commissione, che è adottato in attuazione della legge 8 marzo 2019, n. 20, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, introdotta con il decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Sullo schema si è espressa anche la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato (parere n. 811 del 24 aprile 2020) che ha rilevato come la gran parte delle modifiche apportate «non rispondano a un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal codice, limitandosi, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi».

Passando al merito dell'atto del Governo, l'articolo 1 modifica alcune definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in particolare: specificando la nozione di crisi, contenuta alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo, sostituendo all'espressione «difficoltà economico finanziaria» quella di «squilibrio economico finanziario» (lettera *a*) dell'articolo 1 dello schema); ridefinendo la nozione di gruppo di imprese (contenuta alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo), con la precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali e con la specificazione delle situazioni in presenza delle

quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento (lettera *b*) dell'articolo 1 dello schema); eliminando dalla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo - nella quale è definita la nozione di «parti correlate» - un mero refuso (lettera *c*) dell'articolo 1 dello schema); intervenendo sulla definizione di «misure protettive» (contenuta alla lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo) eliminando l'equivoco riferimento all'intervento del giudice («disposte dal giudice competente»): elemento comune alle misure protettive, infatti, è che il debitore ne faccia istanza e non che il giudice le disponga (lettera *d*) dell'articolo 1 dello schema); intervenendo sulla lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo - nella quale è fornita la definizione degli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) - apportando la duplice modifica della sostituzione dell'espressione «la fase dell'allerta» con la locuzione «il procedimento di allerta», e dell'espressione «la fase della composizione» con la locuzione «il procedimento di composizione» (lettera *e*) dell'articolo 1 dello schema).

L'articolo 2 dello schema interviene sulla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 del codice, in materia di crediti prededucibili, specificando che sono tali non solo quelli derivanti da attività negoziali autorizzate degli organi della procedura, ma anche quelli derivanti da attività non negoziali, purché causalmente connesse alle funzioni assegnate ai predetti organi ed i crediti risarcitori derivanti da loro fatto colposo.

L'articolo 3 apporta modifiche alle disposizioni del codice, che disciplinano rispettivamente gli strumenti di allerta e gli organismi di composizione della crisi d'impresa. L'articolo 4 apporta modifiche alle disposizioni del Capo III del Titolo II del Codice, che disciplina il procedimento di composizione assistita della crisi.

L'articolo 5 apporta una modifica di carattere formale all'articolo 25 che disciplina le misure premiali. L'articolo 6 interviene sul Capo III del Titolo III del codice, relativo alla cessazione dell'attività del debitore, per modificare gli articoli 33 e 35 allo scopo di chiarirne meglio l'ambito applicativo.

L'articolo 7 introduce modifiche in materia di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. L'articolo 8 riscrive l'articolo 56 che disciplina gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento. Viene ampliato il contenuto del piano sottostante gli accordi prevedendo che esso debba contenere anche: l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza in modo da agevolare il controllo sul contenuto degli accordi e sulla ragionevolezza del piano da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell'autorità giudiziaria investita dell'azione revocatoria; il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna; colmando una lacuna dell'attuale articolo 56, si prevede inoltre che anche l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori, su richiesta del debitore, possano essere pubblicati nel registro delle imprese.

L'articolo 9 apporta modifiche: ai commi 2 e 4 dell'articolo 57 in materia di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, chiarendo la portata del rinvio all'articolo 39 del codice recante obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza, che deve considerarsi richiamato solo nelle parti compatibili con la struttura e la funzione degli accordi di ristrutturazione e circoscrivendo l'attività del professionista indipendente alla sola attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità economica del piano, resta quindi esclusa l'attestazione sulla fattibilità giuridica (comma 1); al comma 2 dell'articolo 61, che disciplina gli accordi ad efficacia estesa, eliminando la previsione secondo la quale i creditori devono essere soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale (comma 2); ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63 che disciplina la transazione fiscale e gli accordi sui crediti contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione.

L'articolo 10 interviene sull'articolo 65 che disciplina l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, abrogando il comma 4 che prevede che la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. L'articolo 11 modifica la disciplina del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'ambito delle procedure di

sovraindebitamento. L'articolo 12 interviene poi sulla disciplina del concordato minore.

Gli articoli da 13 a 18 recano modifiche alla disciplina del concordato preventivo. In particolare, l'articolo 13 del correttivo interviene sulla Sezione I del Capo III e dunque sulla disciplina dei presupposti del concordato preventivo e dell'inizio della procedura; la disposizione modifica l'articolo 84 (recante le finalità del concordato preventivo) precisando alcune disposizioni in materia di continuità aziendale.

L'articolo 14 reca una modifica di coordinamento all'articolo 92 al fine di rendere applicabile al commissario giudiziale l'articolo 125 del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 che concerne la nomina del curatore e che prevede che ad essa si applichino gli articoli 356 e 358. L'articolo 15 reca modifiche alla disciplina della Sezione III del Capo relativo al concordato preventivo, concernente gli effetti della presentazione del concordato preventivo. Per quanto attiene all'articolo 16, che interviene sulla Sezione IV del Capo relativo al concordato preventivo, inerente i provvedimenti immediati, la disposizione apporta, in primo luogo, una serie di modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente l'attività del commissario giudiziale prodromica all'espressione del voto e all'omologazione; essa interviene poi sull'articolo 106, relativo alle conseguenze derivanti da atti di frode o dal compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati.

L'articolo 17 reca modifiche in materia di voto nel concordato preventivo, ed in particolare interviene, in primo luogo, sull'articolo 107 del Codice ridefinendo la successione temporale del procedimento di voto dei creditori nel concordato preventivo (comma 1); si incide, poi, sull'ammissione provvisoria dei crediti contestati disciplinata dall'articolo 108 (comma 2), stabilendo che la decisione del giudice delegato di ammettere un credito al voto in via provvisoria debba essere comunicata almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto (ai sensi dell'articolo 107, comma 7). Inoltre, in mancanza di una decisione espressa del giudice delegato, tempestivamente comunicata, si prevede che i creditori siano ammessi ad esprimere il voto sulla base dell'elenco di cui all'articolo 107, comma 3. Il comma 2 dell'articolo 17, infine, prevede il diritto di opposizione all'omologazione.

L'articolo 18 interviene a modificare la Sezione VI del Capo relativo al concordato preventivo, dedicata all'omologazione. Gli articoli da 19 a 31 intervengono sul Titolo V del Codice, che ha per oggetto la «liquidazione giudiziale», e cioè la procedura volta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. L'articolo 32 modifica gli articoli 284, 285 e 286, contenuti nel Titolo VI, Capo I, del Codice, e relativi alla regolazione della crisi o insolvenza del gruppo di imprese. L'articolo 33 modifica l'articolo 307, contenuto nel Titolo VII, Capo I, della Parte Prima del codice della crisi e dell'insolvenza, intervenendo in materia di poteri del commissario liquidatore. L'articolo 34 modifica, poi, l'articolo 343, contenuto nel Titolo IX, Capo III, della Parte Prima del Codice, che reca le disposizioni penali applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo 35 modifica l'articolo 344, contenuto nel Titolo IX, Capo IV, della Parte Prima del Codice, relativo ai reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ed ai reati commessi nella procedura di composizione della crisi. In tema di sanzioni applicabili al componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni, lo schema di decreto correttivo precisa in maniera più chiara che, tra i casi previsti dall'articolo 344, comma 3, viene considerata condotta penalmente sanzionabile anche quella tenuta dal componente dell'OCC che attesti falsamente, nella relazione presentata in caso di liquidazione controllata del sovraindebitato, l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.

L'articolo 36 modifica l'articolo 352, contenuto nel Titolo X, Capo I, della Parte Prima del Codice, che concerne le disposizioni transitorie sul funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa. L'articolo 37 modifica gli articoli 356, 357 e 358, contenuti nel Titolo X, Capo II, della Parte Prima del Codice, che riguardano il funzionamento dell'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure. L'articolo 38 modifica gli articoli 369 e 372, contenuti nel Titolo X, Capo V, della Parte Prima del Codice, che reca disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie. L'articolo 39 modifica gli articoli 380 e 382, contenuti nella Parte

Seconda del Codice che, a sua volta, reca modifiche al codice civile. L'articolo 40 reca modifiche ad una serie di articoli del codice civile (2257, 2380-*bis*, 2409-*bis* e 2475), volte a uniformare la disciplina delle diverse tipologie di società con quanto disposto dal novellato articolo 2086 del codice civile in materia di gestione d'impresa. L'articolo 41 reca una norma di carattere transitorio, mentre l'articolo 42 contiene la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 43 fa coincidere l'entrata in vigore delle norme del decreto correttivo con l'entrata in vigore del Codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in modo tale che le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza entrino in vigore nel testo definitivo, già emendate di eventuali errori e refusi. Fanno eccezione le disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40 del decreto in esame, poiché intervengono su articoli del codice già entrati in vigore in forza di quanto disposto dall'articolo 389, comma 2 (si tratta degli articoli 356, 357 e 377), e che pertanto entreranno in vigore nel termine ordinario di quindici giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La relatrice, alla luce delle audizioni e del materiale pervenuto, che necessita di apposita valutazione, preannuncia che a breve presenterà la propria proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore GRASSO (*Misto-LeU*), incaricato seduta stante dal Presidente di svolgere la relazione, illustra il disegno di legge in titolo. Esso, approvato dalla Camera dei deputati e recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, all'articolo 3 novella parzialmente la legge 3 aprile 2001, n. 120, la quale, nella sua versione attuale, concerne l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici da parte di personale non medico. Le novelle, in primo luogo, estendono l'oggetto ai defibrillatori automatici (l'estensione viene operata anche nel titolo della legge).

Con riferimento a tale nuovo ambito allargato, il testo conferma che l'uso del defibrillatore è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. La novella sopprime la specificazione secondo cui tale possibilità è ammessa "in sede intra ed extraospedaliera" ponendo l'accento sulle possibilità di intervento di soggetti diversi coerentemente con la ratio del provvedimento che è quella di incentivare al massimo l'uso del defibrillatore come salvavita anche da parte di comuni cittadini a prescindere dal luogo di intervento.

La novella, infatti, introduce la previsione che, in assenza di personale (sanitario o non sanitario) formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco sia comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche da parte di altri soggetti. Tale uso o comunque un tentativo di rianimazione cardiopolmonare in caso di sospetto arresto cardiaco - specifica la novella - rientra nella nozione di stato di necessità di cui all'[articolo 54 del codice penale](#), in base al quale non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Quanto agli altri elementi della scriminante, va notato che gli attuali atti secondari in materia di defibrillatori esterni (le linee-guida definite dall'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 27 febbraio 2003 e il decreto

ministeriale 18 marzo 2011, il cui titolo, benché faccia riferimento ai defibrillatori automatici, concerne in realtà i defibrillatori semiautomatici) concernono esclusivamente quelli semiautomatici. Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 120, le regioni e le province autonome disciplinano, sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti secondari, il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale non medico, nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria "118" competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza. In base al comma 2-bis del citato articolo 1 della legge n. 120, la formazione dei soggetti in esame può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.

Quanto agli emendamenti, il 3.1 (Stabile) elimina la previsione esplicita della scriminante: anche se il richiamo esplicito dell'articolo 54 appare suscettibile di escludere il reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'[articolo 348 del codice penale](#), in via interpretativa la soppressione di tale esclusione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione in via diretta del principio sullo stato di necessità di cui al codice penale.

L'emendamento 3.3 (Rizzotti) affianca alla scriminante dello stato di necessità quella dell'adempimento del dovere (di cui all'articolo 51 c.p.), valida solo per il personale non sanitario specificamente formato. Anche in questo caso appare assolutamente ininfluente l'approvazione o meno dell'emendamento, in quanto non sarebbe in ogni caso mai pregiudicata l'applicazione in via diretta della causa di giustificazione di aver agito nell'adempimento di un dovere.

L'emendamento 3.4 (Fregolent) crea una scriminante speciale (ma anche una causa di esenzione da responsabilità civile), che salvaguarda: a) chi applichi il defibrillatore (senza averlo dolosamente modificato o senza averlo saputo) a persona apparentemente priva di conoscenza; b) chi possieda o detenga il defibrillatore, in presenza di conseguenze da mancato o errato impiego, quando siano presenti le istruzioni sul suo utilizzo. Su questo emendamento andrebbe espresso un parere contrario poiché si introduce una causa assoluta e generalizzata di esenzione della responsabilità civile e penale. Peraltro rimangono sempre applicabili le cause di giustificazione previste dal codice penale.

L'emendamento 4.4 (Steger), alla lettera a) nel sostituire la rubrica aggiunge il riferimento alle associazioni (oltre che alle società sportive) e agli impianti privati (oltre che quelli pubblici): tuttavia non riporta tale modifica nel testo. Sulla lettera b) andrebbe pure espresso un parere contrario in quanto l'emendamento è una mera ripetizione, per le società e associazioni sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici e privati, di quanto già previsto, in via generale e senza porre limitazioni di luogo, nell'articolo 3 del disegno di legge in esame: esso quindi non ha efficacia innovativa sotto il profilo normativo.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso, stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi in Ufficio di Presidenza integrato nella giornata di ieri - nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 175 in materia di crisi d'impresa, e nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1662 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile - è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta sospesa alle 14,25, è ripresa alle ore 19,25

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore Steger, il [**PRESIDENTE**](#) avverte che è stato annunciato l'imminente deferimento di un disegno di legge sulla bigenitorialità (A.S. n. 1863), d'iniziativa della senatrice Unterberger. Assegnato in sede referente, esso sarà congiunto con gli altri disegni di legge già proposti nella stessa materia (A.S. nn. 45, 118, 735, 768, 837 e 1224) in modo da poter essere incardinato al più presto.

La Commissione prende atto.

Il [**PRESIDENTE**](#) precisa altresì - d'intesa con la Presidenza della 1a Commissione permanente - che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 255, scade alle ore 17 di martedì 14 luglio 2020.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

La relatrice [**D'ANGELO**](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è allegato al resoconto.

Il senatore [**PILLON**](#) (L-SP-PSd'Az) rileva che, ad onta della definizione di "correttivo", il provvedimento in titolo nasce vecchio, essendo superato dall'effetto che la pandemia sta producendo sul devastato panorama delle piccole e medie imprese: ciò dovrebbe suggerire una moratoria nell'approvazione di nuove norme.

Concorda la senatrice [**MODENA**](#) (FIBP-UDC), secondo cui le audizioni hanno evidenziato alcune proposte non accolte nello schema di parere, in tema di data di approvazione dei bilanci (all'articolo 38), di distinzione tra insolvenza in buona fede e negligenza grave degli amministratori, di continuità aziendale nei concordati preventivi (anche alla luce della disciplina appaltistica), di crediti nelle crisi dei raggruppamenti temporanei di impresa, di liquidazione giudiziale e contratti pubblici. Tutto ciò richiederebbe un minimo di attenzione in più, rispetto al parere proposto, pena l'impossibilità di corrispondere alle esigenze dei reali destinatari del provvedimento.

Replica agli intervenuti la relatrice [**D'ANGELO**](#) (M5S), secondo cui l'insolvenza in buona fede è già oggetto di valutazione appropriata nella normativa; quanto alle proposte emendative, il loro dettaglio non compete ad una sede consultiva, ma si dichiara fiduciosa che le esigenze ad essa sottese saranno tenute in debito conto dal Governo.

Il sottosegretario FERRARESI dichiara che il Governo è attento alle sensibilità espresse nel dibattito, ma il provvedimento in titolo reca correzioni richieste dal mondo delle imprese e da un'apposita iniziativa parlamentare, per cui non si può ulteriormente attendere. Peraltra, il decreto-legge in via di approvazione alla Camera dei deputati in tema di rilancio reca varie disposizioni di proroga, talvolta di un arco temporale superiore all'anno, per cui ci sarà abbondante possibilità di operare - per approssimazioni successive - alla luce delle necessità del tessuto imprenditoriale nelle attuali emergenze.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'annunciare che non voterà a favorevole della proposta della relatrice, dichiara che l'analisi in essa contenuta è inadeguata all'incidenza reale che la disciplina proposta ha sull'ambito giudiziario e sul mondo imprenditoriale; prende atto anzi della presenza di proroghe già nel decreto-legge "rilancio", con cui si dilata l'entrata in vigore del provvedimento che, in questa sede, al contrario si approva velocemente e senza un reale approfondimento.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sullo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo e in parte non ostante e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) propone lo schema di parere pubblicato in allegato: esso è favorevole sul testo, non ostante sugli emendamenti 3.1 e 3.3, contrario sugli emendamenti 3.4 e 4.4.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione conviene sullo schema di parere proposto dal senatore Grasso.

La seduta termina alle ore 20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 175

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (A.G.175), di seguito denominato "decreto";

rilevato che:

il decreto ha modificato numerose imprecisioni del testo del codice e ha accolto numerose osservazioni pervenute da esperti e portatori di interesse, migliorandone nel complesso la portata e la coerenza normativa;

appaiono comunque opportune alcune modifiche al testo del decreto, al fine dell'ulteriore miglioramento di un codice che determina certamente un grande passo in avanti nella disciplina della

crisi di impresa e più in generale nel funzionamento del nostro sistema economico;

evidenziato che:

appare opportuno salvaguardare la procedura di composizione della crisi di cui all'articolo 19, senza rallentare i tempi della giustizia, prevedendo che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;

la bozza di Decreto correttivo - dopo aver sostituito nella fase esecutiva della ristrutturazione - il rendiconto dell'O.C.C. con una relazione finale, ha omesso intervenire sul comma 4 dell'art. 72 (relativo al termine ultimo per formulare la richiesta di revoca) il quale conserva ancora il riferimento al rendiconto: appare opportuno intervenire sulla norma da ultimo citata in modo da armonizzare la disciplina sostituendo il riferimento al rendiconto con quello alla relazione finale;

la bozza di Decreto correttivo interviene sulla disciplina delle patologie del concordato minore, eliminando l'istituto della risoluzione del concordato e conservando la sola revoca dell'omologazione, ma non interviene sull'articolo 83, comma 1, il quale contiene ancora il riferimento alla risoluzione; appare opportuno intervenire sull'articolo 83, eliminando il riferimento alla risoluzione;

l'articolo 40 della bozza di decreto contiene modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari e, con riferimento alle società per azioni, viene ad eliminare dagli articoli 2380-bis e 2409-novies la precisazione secondo la quale la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori, rispettivamente, per sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale e per quello dualistico; detta modifica rischia di determinare un superamento del principio di esclusività della gestione in capo agli amministratori e, oltre a esulare dall'oggetto della delega, appare in contrasto con una delle opzioni fondamentali della riforma del diritto societario; appare, quindi, opportuno conservare negli articoli 2380-bis, primo comma, e 2409-novies, primo comma, del codice civile la previsione per cui la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori; l'articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha differito al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del codice: tale aspetto deve essere considerato in riferimento alla previsione contenuta all'articolo 41 del decreto sul differimento dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese; esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 19 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 del medesimo articolo per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;
- b) all'articolo 11 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sul comma 6, che contiene modifiche all'articolo 72 del codice, prevedendo che il riferimento all'approvazione del rendiconto contenuto all'articolo 72, comma 4, sia sostituito con il riferimento al deposito della relazione finale di cui all'articolo 71, comma 4, del codice, come modificato dall'articolo 11, comma 5, del decreto;
- c) all'articolo 12 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sul comma 1 dell'articolo 83 del codice, eliminando il riferimento alla risoluzione;
- d) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare i commi 2 e 3, conservando negli articoli 2380-bis, primo comma, e 2409-novies, primo comma, del codice civile la previsione per cui la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori;
- e) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la data di entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese, fissata al 15 febbraio 2021, per renderla

compatibile con la data di entrata in vigore del codice, rinviata al 1^o settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1441 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati e recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero,

premesso che:

con riferimento a tale nuovo ambito allargato, il testo conferma che l'uso del defibrillatore è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. La novella sopprime la specificazione secondo cui tale possibilità è ammessa "in sede intra ed extraospedaliera" ponendo l'accento sulle possibilità di intervento di soggetti diversi coerentemente con la ratio del provvedimento che è quella di incentivare al massimo l'uso del defibrillatore come salvavita anche da parte di comuni cittadini a prescindere dal luogo di intervento. La novella, infatti, introduce la previsione che, in assenza di personale (sanitario o non sanitario) formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco sia comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche da parte di altri soggetti. Tale uso o comunque un tentativo di rianimazione cardiopolmonare in caso di sospetto arresto cardiaco - specifica la novella - rientra nella nozione di stato di necessità di cui all'articolo 54 del codice penale, in base al quale non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo; quanto agli altri elementi della scriminante, va notato che gli attuali atti secondari in materia di defibrillatori esterni (le linee-guida definite dall'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 27 febbraio 2003 e il decreto ministeriale 18 marzo 2011, il cui titolo, benché faccia riferimento ai defibrillatori automatici, concerne in realtà i defibrillatori semiautomatici) concernono esclusivamente quelli semiautomatici. in base all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 120, le regioni e le province autonome disciplinano, sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti secondari, il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale non medico, nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria "118" competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza. In base al comma 2-bis del citato articolo 1 della legge n. 120, la formazione dei soggetti in esame può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione;

esprime parere favorevole sul testo.

Quanto agli emendamenti:

- sul 3.1 (Stabile)
che elimina la previsione esplicita della scriminante: anche se il richiamo esplicito dell'articolo 54

appare suscettibile di escludere il reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'articolo 348 del codice penale, in via interpretativa la soppressione di tale esclusione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione in via diretta del principio sullo stato di necessità di cui al codice penale, esprime parere non ostativo;

- sul 3.3 (Rizzotti)

che affianca alla scriminante dello stato di necessità quella dell'adempimento del dovere (di cui all'articolo 51 c.p.), valida solo per il personale non sanitario specificamente formato. Anche in questo caso appare assolutamente ininfluente l'approvazione o meno dell'emendamento, in quanto non sarebbe in ogni caso mai pregiudicata l'applicazione in via diretta della causa di giustificazione di aver agito nell'adempimento di un dovere,

esprime parere non ostativo;

- sul 3.4 (Fregolent)

che crea una scriminante speciale (ma anche una causa di esenzione da responsabilità civile), che salvaguarda: a) chi applichi il defibrillatore (senza averlo dolosamente modificato o senza averlo saputo) a persona apparentemente priva di conoscenza; b) chi possieda o detenga il defibrillatore, in presenza di conseguenze da mancato o errato impiego, quando siano presenti le istruzioni sul suo utilizzo. Su questo emendamento poiché si introduce una causa assoluta e generalizzata di esenzione della responsabilità civile e penale, peraltro rimangono sempre applicabili le cause di giustificazione previste dal codice penale,

esprime parere contrario

- sul 4.4 (Steger)

che alla lettera a) nel sostituire la rubrica aggiunge il riferimento alle associazioni oltre che alle società sportive e agli impianti privati oltre che quelli pubblici tuttavia non riporta tale modifica nel testo. Sulla lettera b) la Commissione esprime un parere contrario in quanto l'emendamento è una mera ripetizione, per le società e associazioni sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici e privati, di quanto già previsto, in via generale e senza porre limitazioni di luogo, nell'articolo 3 del disegno di legge in esame e quindi non ha efficacia innovativa sotto il profilo normativo, esprime parere contrario.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. [1686](#)

Art. 1

1.1

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari».

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.»

1.3.2.1.4. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 06/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020
195^a Seduta

*Presidenza del Presidente
OSTELLARI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWobi. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) Mirabelli ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) Balboni ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) Romeo ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 settembre.

La relatrice EVANGELISTA (M5S) dà per illustrata la proposta di testo unificato depositata dalle relatrici ed allegata al presente resoconto.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) lamenta che non si ponga la necessaria attenzione ad alcuni aspetti tecnici fondamentali per affrontare la tematica della magistratura onoraria: in particolare solleva il problema della tempistica dello svolgimento della relativa attività, ritenendo che il limite dei tre giorni lavorativi sia giustificato dall'esigenza di consentire al magistrato onorario di svolgere anche un'altra attività lavorativa remunerata (così non gravando sul bilancio dello Stato), ma evidenzia come, così facendo, non si riesca a fornire un adeguato servizio all'amministrazione della giustizia.

Interviene il senatore URRARO (L-SP-PSd'Az) mettendo in evidenza alcune criticità in merito a

quanto emerso dalla proposta delle relatrici: in particolare, condivide l'opinione del senatore Caliendo sul problema dell'impegno limitato a tre giorni settimanali. Quanto al rischio che si finisce con l'eludere la sentenza della Corte di giustizia europea, sul tema della tutela previdenziale da predisporre in favore dei magistrati onorari, propone, stante l'impossibilità di porla a carico dello Stato, almeno la previsione di un'ipotesi di detassazione.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), condividendo l'opinione del senatore Caliendo, ricorda che all'esito delle audizioni sono emerse alcune criticità, qui non risolte; neppure vi si spiega perché non si possano utilizzare le risorse europee del *recovery fund* anche per investire sulla magistratura onoraria.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), preannunciando il proprio voto contrario, ritiene le proposte avanzate non condivisibili innanzitutto per quanto riguarda il limite dei tre giorni lavorativi a settimana; esprime anche critiche sulla misura della indennità compensativa.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda come - dal dibattito tenutosi nella scorsa settimana alla presenza del Ministro della giustizia - si sia fatto riferimento all'aumento della pianta organica dei magistrati ordinari nella misura di 600 unità; fa notare come dalla proposta relativa alla magistratura onoraria emerga invece uno scarso incremento nel numero degli organici, se non addirittura un calo.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ritiene che il testo sia migliorabile ed esprime in particolare le proprie perplessità sulla questione dei tre giorni lavorativi settimanali; sul regime delle incompatibilità, rimarca che risultano più severe di quelle previste per la magistratura ordinaria. Soffermatosi sull'innalzamento dell'età pensionabile (preferirebbe un limite di età di 68 anni e non di 70) e sulla misura dell'indennità, ringrazia tuttavia le relatrici per il lavoro proficuo di stesura del testo.

Dopo brevi repliche delle relatrici [VALENTE](#) (*PD*) ed [EVANGELISTA](#) (*M5S*), la Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva a maggioranza l'assunzione della proposta avanzata dalle relatrici a testo base cui riferire gli emendamenti. Per la loro proposizione, si conviene poi il termine delle ore 15 del 22 ottobre 2020.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[**\(251\) Julia UNTERBERGER.**](#) - *Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi*

[**\(1490\) Julia UNTERBERGER.**](#) - *Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato*

(Discussione del disegno di legge n. 251 e congiunzione con il disegno di legge n. 1490 e rinvio)

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di congiungere la discussione dei due disegni di legge.

La relatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) dà per illustrati i provvedimenti in titolo, ambedue di iniziativa della senatrice Unterberger, che recano modifiche al codice civile. Più nel dettaglio il primo dei due provvedimenti (Atto Senato n. 251) è finalizzato a risolvere la controversa questione della tutela del coniuge in regime di comunione legale dei beni nel caso della costruzione realizzata durante il matrimonio sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei due. In proposito la relazione di accompagnamento del disegno di legge rileva come la giurisprudenza si sia più volte interrogata sull'automatica caduta in comunione legale dell'immobile costruito sul suolo di

proprietà esclusiva di uno dei due coniugi. Con un arresto a Sezioni Unite del 1996, la Suprema corte ha ritenuto di escludere l'automatico acquisto di metà della proprietà dell'immobile da parte dell'altro coniuge, riconoscendo tuttavia a quest'ultimo una tutela sul piano obbligatorio, consistente in un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione. La successiva giurisprudenza, cercando soluzioni a casi concreti, "ha introdotto variabili sempre diverse, variegando il panorama delle pronunce di diritto a tal punto da rendere assai meno nitida e da indebolire la certezza della soluzione approntata dalla sentenza delle sezioni unite del 1996". Proprio al fine di ovviare a questa situazione di "incertezza" e di assicurare una chiara tutela del coniuge economicamente più debole, all'interno del regime della comunione legale scelto dai coniugi all'atto del matrimonio, la proposta interviene sull'articolo 192 del codice civile prevedendo che ciascuno dei coniugi tenuto a rimborsare alla comunione le somme spese durante il matrimonio per la realizzazione o ristrutturazione di una costruzione realizzata su suolo di sua proprietà esclusiva (articolo 1). Il disegno di legge prevede poi l'immediata applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge della nuova disciplina (articolo 2).

Il disegno di legge n. 1490 presenta un ambito di applicazione più ampio, modificando una serie di articoli del codice civile che disciplinano il diritto di famiglia, al fine di tutelare, attraverso puntali interventi, il coniuge che per la famiglia rinuncia al proprio reddito.

Nello specifico l'articolo 1 modifica l'articolo 143 del codice civile, riconoscendo al coniuge, che, nell'interesse della famiglia, rinunci all'attività lavorativa retribuita, il diritto alla somministrazione periodica di un assegno da parte dell'altro coniuge, il cui ammontare è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 145 del codice civile, sull'intervento del giudice. In particolare: alla lettera *a*), sono apportate due modifiche al secondo comma dell'articolo 145, relativamente alla richiesta di intervento anche da parte di uno solo dei due coniugi e alla soppressione della previsione di una soluzione adottata con provvedimento non impugnabile; alla lettera *b*) si inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 145 del codice civile al fine di prevedere che, ove il disaccordo dei coniugi concerna la somministrazione periodica dell'assegno ai sensi dell'articolo 143 del codice civile, il giudice, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, possa ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 159 del codice civile, in materia di regime patrimoniale, prevedendo che, indipendentemente dal regime patrimoniale legale della famiglia, un coniuge non può disporre del suo patrimonio per una quota superiore al settanta per cento senza il consenso dell'altro coniuge.

Da ultimo, l'articolo 4 inserisce, all'interno dell'articolo 160 del codice civile, nell'ambito dei diritti inderogabili, il principio secondo cui i coniugi sono tenuti a condividere tra loro le informazioni relative al reddito e al patrimonio di entrambi. In caso di inadempimento, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice, il quale ordina l'esibizione della documentazione attestante reddito e patrimonio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (572)
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore **MIRABELLI** (PD) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), condividendo l'opinione espressa dal senatore Pillon in sede di discussione generale, segnala la discordanza che emerge - in tema di processo civile - tra il tenore troppo tassativo del parere e quanto previsto, in guisa assai meno cogente, dall'atto n. 572; chiede pertanto di espungere la parte del parere relativa al mono-rito, ritenendo che si tratti di questione che debba essere discussa al momento in cui si esaminerà il disegno di legge sulla riforma del codice di procedura civile senza pregiudicarne l'esito in questa sede.

Al senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), che non vede nello schema del relatore elementi degni anche solo dell'espressione di un voto, la senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede un ripensamento che non sottragga alla Commissione quanto meno il suo contributo di riflessione. Occorre riflettere sulle linee guida di cui andrebbe corredata la "griglia" dei 600 progetti, informalmente esaminata dall'omologa Commissione della Camera; ricorda l'importanza di tanti altri progetti che dovrebbero essere esaminati in tema di processo civile, di edilizia carceraria e giudiziaria, di digitalizzazione della giustizia e di incremento della pianta organica per porre rimedio alla mancanza di personale.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) si associa a quanto espresso dalla senatrice Modena ed invita il proprio capogruppo ad intervenire; condivide l'opinione espressa dal collega Pellegrini e ritiene che il problema sia strutturale: ricorda per esempio la questione relativa al concorso per 3000 funzionari amministrativi, le cui prove scritte si sono svolte molti mesi fa e che tuttavia risulta non ancora completato (con conseguenti inaccettabili rallentamenti nelle assunzioni di nuovo personale all'interno dell'apparato giudiziario).

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) riconosce che c'è un problema relativo ai tempi della giustizia: tuttavia difende l'operato del Governo che finalmente - a partire dalle riforme del ministro Orlando, dopo vent'anni di stasi totale - ha operato nel senso del *turn-over* del personale amministrativo; i problemi della giustizia si risolvono entrando nel merito delle proposte sul processo civile, che non sono minimamente pregiudicate da un riferimento, opportunamente fatto in questa sede, nel testo del relatore.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la propria non contrarietà in linea di principio ad una riforma sistematica del codice procedura civile; il suo disappunto è in relazione alla formulazione della proposta di parere.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'opinione espressa dal collega Pellegrini e sollecita una modifica della formulazione proposta del parere dal senatore Mirabelli.

Il RELATORE accoglie il suggerimento e modifica il parere con l'inserimento della parola "anche" in riferimento al processo civile.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara l'astensione del suo Gruppo sullo schema di parere, come modificato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce che non parteciperà al voto; ricorda che in sede europea si ragiona in termini di principi di celerità ed effettività del processo civile, non in termini di dettagli procedurali; sottolinea poi la gravità della carenza di organico in magistratura e la necessità di distinguere tra rieducazione e misure alternative alla detenzione (perché la prima si affronta più propriamente con il lavoro).

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) condivide il contenuto del parere, soprattutto in relazione all'attenzione dedicata al problema delle carceri; raccomanda l'accrescimento del personale appartenente al corpo della polizia penitenziaria.

La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale, approva quindi a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore e modificato in sede di replica, il cui testo è allegato al resoconto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Questioni di competenza sul disegno di legge n. 1764

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione l'opportunità di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della 3a Commissione sul disegno di legge n. 1764, all'ordine del giorno della presente seduta, per ottenerne un deferimento omogeneo con il disegno di legge n. 1524 (già assegnato alle Commissioni 2a e 3a riunite e di analogo contenuto).

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(837) BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio

(1224) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE. - Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso

(1863) Julia UNTERBERGER. - Modifica all'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768, 837 e 1224, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1863 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio 2019.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1863, di iniziativa della senatrice Unterberger, che modifica l'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità.

Più nel dettaglio l'articolo 1 del presente disegno di legge riscrive il numero 3) del comma secondo dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile. E' opportuno ricordare che l'articolo 709-ter del codice di rito, introdotto dalla legge n. 54 del 2006 in materia di affidamento condiviso, prevede una sanzione a carico del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento. In particolare, ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente, ordinare il risarcimento dei danni nei confronti del minore o nei confronti del genitore estromesso o condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 75 euro a un massimo

di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Come rileva la relazione di accompagnamento del disegno di legge il vigente articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, in sede di applicazione giudiziaria, non si è dimostrato un valido deterrente nei confronti dei comportamenti lesivi del diritto alla bigenitorialità. Tali comportamenti - aggiunge sempre la relazione - affondano le loro radici nell'elevata conflittualità personale tra i genitori e si nutrono delle reciproche rivendicazioni e recriminazioni conseguenti al fallimento della relazione personale: "di qui, la ritrosia dei giudici ad ordinare il risarcimento dei danni per sanzionare un comportamento pregresso, che è certamente illegittimo e pertanto meritevole di essere sanzionato, ma di cui l'autore potrebbe non aver percepito compiutamente l'antigiuridicità, a causa del tumulto dei sentimenti provocati dalla separazione dal *partner*."

Per queste ragioni motivi, il disegno di legge si propone di intervenire sul citato articolo del codice di rito, prevedendo "una sanzione - che non sia eccessivamente gravosa all'inizio, ma che è suscettibile di diventarlo qualora l'autore del comportamento illegittimo perseveri nello stesso - la quale consenta di interrompere immediatamente la violazione, contenendo la portata del comportamento lesivo". Nello specifico l'articolo 1 del disegno di legge prevede una quota fissa giornaliera, di ammontare pari a euro 100, per ogni giorno di violazione delle misure contenute nel provvedimento assunto dal giudice. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge prevedendo che ciò avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione conviene sulla congiunzione di tale disegno di legge agli altri disegni di legge in titolo.

Il **PRESIDENTE**, udita la disponibilità del RELATORE a rimettere il mandato per propiziare una più ampia condivisione che faccia ripartire l'*iter* di tutti i disegni di legge in titolo, invita la maggioranza a fargli pervenire valutazioni e proposte in merito.

Il senatore **MIRABELLI** (PD) si riserva, a nome del suo Gruppo, di fornire le valutazioni richieste, nell'ambito di una scala di priorità che probabilmente non contempla questi disegni di legge al primo posto.

La senatrice **D'ANGELO** (M5S) dichiara a nome del suo Gruppo che la disponibilità offerta dal Relatore è gradita e che propizierà, da parte della maggioranza, la valutazione richiesta dalla Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(360) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione - e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima che prosegua l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno, il [PRESIDENTE](#) richiede valutazioni della maggioranza in ordine alla presenza di un relatore che risulti anche primo firmatario di uno dei disegni di legge.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) preannuncia il ritiro del disegno di legge n. 360 e la sua ripresentazione, in identico testo, con altro primo firmatario. Insiste perciò che la senatrice Cirinnà mantenga la sua funzione di relatrice.

Prende atto il [PRESIDENTE](#).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato fissato il termine, entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da ascoltare in audizioni per il disegno di legge n. [1709](#), a giovedì 15 ottobre alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo, condivisa l'esigenza a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese

rilevato che:

- le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario";
- nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo;
- una delle nove direttive di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento

giuridico più moderno ed efficiente;

nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Si evidenzia inoltre che gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 % al 2,5% (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori.

È inoltre evidente che nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni;

È anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori;

Quindi si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente:

l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse realtà territoriali, è necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti poiché la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini. Un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili;

il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro;

fermo restando l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, la destinazione di una parte delle ingenti risorse destinate al PNRR, ad un ulteriore aumento delle piante organiche dei magistrati anche con l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentano di destinare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale. Infine occorrono risorse per completare la riforma della magistratura onoraria;

l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da

introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;

· l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso: la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione di quelle esistenti, progettate e realizzate con criteri innovativi e in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, evitando una eccessiva concentrazione di detenuti nei diversi complessi ed includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici, la predisposizione in ogni struttura di moderni sistemi di videosorveglianza e l'implementazione di impianti per il compostaggio di comunità; il recupero di strutture penitenziarie non più utilizzate o non più idonee al trattamento per destinarle ad altre funzioni sociali o di giustizia. Inoltre, accanto alla predisposizione in ogni struttura di impianti di videosorveglianza, occorre l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di cui all'articolo 41-bis o.p. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di cui all'articolo 41-bis o.p., anche con gravi patologie, al fine di poter garantire l'incomprimibile diritto alla salute del detenuto e al tempo stesso soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario; infine, occorre che nell'ambito di un nuovo programma di edilizia penitenziaria si provveda alla necessità di realizzare strutture adeguate alla reclusione di donne e madri;

· la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione e di lavoro - intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva - nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili (ma non solo), di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti, con sicure positive ricadute in termini di inclusione sociale;

· l'inserimento in forma stabile all'interno degli istituti penitenziari e delle Residenze per l'Educazione delle Misure di Sicurezza (REMS) di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti, con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in tal senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta;

· l'incremento delle risorse del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani per i crimini domestici. Ciò prevedendo, per le vittime di usura ed estorsione, programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative;

· l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, e di rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;

· l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta

solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto, ma anche di evitare di disperdere un ingente patrimonio economico;

· la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri antiviolenza e per le vittime di atti di discriminazione violenta, capaci di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria e psicologica e, ove necessario, accoglienza;

Le prioritarie sopraindicate spese di investimento nel settore della giustizia non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore, al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese. La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttive principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, poiché un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo.

Quindi le priorità di intervento normativo sono:

- la riforma del processo civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita;
- la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti, nel giusto contemperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo;
- la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al fine di rivedere il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno. La riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione;
- la riforma della crisi di impresa, introdotta con il codice della crisi di impresa ed dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), la cui entrata in vigore è stata anticipata al 1^o settembre 2021 a causa dell'emergenza Covid-19;
- la definizione e un migliore utilizzo degli strumenti di mediazione al fine di ridurre il contenzioso penale e civile;
- la piena attuazione dei principi indicati dalla Convenzione del Consiglio di Europa di Istanbul, ratificata con la legge il 27 giugno 2013, n. 77, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, allo scopo di proseguire, anche dopo l'approvazione della legge sul cd. "codice rosso", il rafforzamento di un quadro normativo rivolto alla protezione delle vittime e alla prevenzione dei reati sessuali anche attraverso il rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale;
- una costante e accurata verifica del funzionamento della giustizia minorile;

esprime parere favorevole invitando le Commissioni in sede referente a valutare l'opportunità di inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi citati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo, condivisa l'esigenza a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese

rilevato che:

- le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario";
- nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo;
- una delle nove direttive di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente;
- nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Si evidenzia inoltre che gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 % al 2,5% (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori.

È inoltre evidente che nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni;

È anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un

mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori;

Quindi si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente:

· l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse realtà territoriali, è necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti poiché la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini. Un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili;

· il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro;

· fermo restando l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, la destinazione di una parte delle ingenti risorse destinate al PNRR, ad un ulteriore aumento delle piante organiche dei magistrati anche con l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentano di destinare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale. Infine occorrono risorse per completare la riforma della magistratura onoraria;

· l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;

· l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso: la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione di quelle esistenti, progettate e realizzate con criteri innovativi e in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, evitando una eccessiva concentrazione di detenuti nei diversi complessi ed includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici, la predisposizione in ogni struttura di moderni sistemi di videosorveglianza e l'implementazione di impianti per il compostaggio di comunità; il recupero di strutture penitenziarie non più utilizzate o non più idonee al trattamento per destinarle ad altre funzioni sociali o di giustizia. Inoltre, accanto alla predisposizione in ogni struttura di impianti di videosorveglianza, occorre l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di cui all'articolo 41-bis o.p. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di cui all'articolo 41-bis o.p., anche con gravi patologie, al fine di poter garantire l'incomprimibile diritto alla salute del detenuto e al tempo stesso soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario; infine, occorre che nell'ambito di un nuovo

programma di edilizia penitenziaria si provveda alla necessità di realizzare strutture adeguate alla reclusione di donne e madri;

· la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione e di lavoro - intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva - nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili (ma non solo), di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti, con sicure positive ricadute in termini di inclusione sociale;

· l'inserimento in forma stabile all'interno degli istituti penitenziari e delle Residenze per l'Educazione delle Misure di Sicurezza (REMS) di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti, con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in tal senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta;

· l'incremento delle risorse del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani per i crimini domestici. Ciò prevedendo, per le vittime di usura ed estorsione, programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative;

· l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, e di rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;

· l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto, ma anche di evitare di disperdere un ingente patrimonio economico;

· la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri antiviolenza e per le vittime di atti di discriminazione violenta, capaci di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria e psicologica e, ove necessario, accoglienza;

Le prioritarie sopraindicate spese di investimento nel settore della giustizia non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore, al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese. La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttive principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, poiché un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo.

Quindi le priorità di intervento normativo sono:

- la riforma del processo civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, anche sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita;
- la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti, nel giusto contemperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo;
- la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al fine di rivedere il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno. La riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione;
- la riforma della crisi di impresa, introdotta con il codice della crisi di impresa ed dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), la cui entrata in vigore è stata anticipata al 1° settembre 2021 a causa dell'emergenza Covid-19;
- la definizione e un migliore utilizzo degli strumenti di mediazione al fine di ridurre il contenzioso penale e civile;
- la piena attuazione dei principi indicati dalla Convenzione del Consiglio di Europa di Istanbul, ratificata con la legge il 27 giugno 2013, n. 77, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, allo scopo di proseguire, anche dopo l'approvazione della legge sul cd. "codice rosso", il rafforzamento di un quadro normativo rivolto alla protezione delle vittime e alla prevenzione dei reati sessuali anche attraverso il rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale;
- una costante e accurata verifica del funzionamento della giustizia minorile;

esprime parere favorevole invitando le Commissioni in sede referente a valutare l'opportunità di inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi citati.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [1438, 1516, 1555, 1582, 1714](#)

NT

Le Relatrici

Art. 1.

(Impegno settimanale dei magistrati onorari)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare tale compatibilità, ai magistrati onorari non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a tre giorni a settimana».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di incompatibilità)

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile esercitano la professione di avvocato.»;
- b. al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.»;
- c. al comma 4, le parole: «vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «o con magistrati ordinari vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado»;

2. All' articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, del presente decreto ai fini dell'indennità di missione o di trasferimento.».

Art. 3.

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace) - 1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Al presidente del tribunale è attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, il presidente del tribunale si avvale dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace. L'individuazione avviene sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età.

4. L'incarico di cui al comma 1 non dà diritto al riconoscimento di alcuna indennità o emolumento.

Art. 4.

(Modifiche alle funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)

1. All'articolo 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 3 è soppresso.

Art. 5.

(Agevolazioni per l'assistenza a familiari disabili)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.».

2. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità».

Art. 6.

(Modifiche in materia disciplinare)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:

a. il richiamo nei casi di: reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;

b. la sospensione dal servizio da tre a sei mesi nei casi di: consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità; uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

c. la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare il magistrato onorario è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura»;

- b) il comma 5 è integralmente sostituito dal seguente:

"5. La sospensione dal servizio è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è

già stato disposto il provvedimento del richiamo a norma del comma 3, lettera a), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è previsto il richiamo. La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è già stata disposta la sospensione dal servizio a norma del comma 3, lettera b), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è prevista la sospensione dal servizio".

c) al comma 9, dopo le parole "la dispensa" sono inserite le seguenti ", il richiamo, la sospensione dal servizio", e dopo le parole "di decadenza, dispensa" sono aggiunte le seguenti: ", di richiamo, di sospensione dal servizio";

d) al comma 10, dopo le parole: "la dispensa" sono inserite le seguenti: ", il richiamo, la sospensione dal servizio";

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Decadenza, dispensa e provvedimenti disciplinari."

Art. 7

(Modalità di corresponsione dell'indennità spettante ai magistrati onorari)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza bimestrale ».

Art. 8.

(Modifiche in materia di competenza dell'ufficio del giudice di pace)

1. Il Capo X, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è integralmente soppresso.

Art. 9.

(Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, dopo le parole: «comma 8,» sono aggiunte le seguenti: «e nei successivi quadrienni,» e le parole: «per ciascuno dei tre successivi quadrienni» sono sostituite dalle seguenti: «sino al raggiungimento del limite di età di cui al comma 2.»;
- b. al comma 2, le parole: «del sessantottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «del settantesimo anno di età».

Art. 10.

(Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 1. all'alinea le parole «Fino al 15 agosto 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al raggiungimento del limite di età ai sensi dell'articolo 29»;
 2. alla lettera b), dopo le parole «Consiglio superiore della magistratura» sono aggiunte le seguenti: «da adottare tenuto conto delle predette condizioni»;
- b) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

Art. 11.

(Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole: « ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari » sono sostituite dalle seguenti « ai magistrati onorari » e le parole: « sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « sino al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 29 »;

- b. al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità linda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità linda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili.»;
- c. al comma 3, le parole da: « entro il termine » a « perentorio » sono sopprese;
- d. dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia, da adottare successivamente ai decreti di cui all'articolo 32, comma 2, che ne definisce le modalità e i limiti. »;
- e. i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 12.

(Modifiche alle disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI.» e il terzo periodo è soppresso;
- b. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità possono chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentano vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistono cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.»;

Art. 13.

(Abrogazione)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è abrogato

Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, »;
- b. il comma 1-bis è integralmente sostituito dal seguente: «1-bis. Ai giudici onorari di cui al comma 1 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 quando dopo aver svolto le attività di cui al

comma 1, svolgono cumulativamente nel medesimo giorno in orario pomeridiano anche le attività di cui al comma 1-*ter* per almeno tre ore»;

c. dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-*quater*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-*ter* superi le otto ore. »;

d. il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle attività di partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega. »;

e. il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 quando dopo aver svolto le attività di cui al comma 2, svolgono cumulativamente nel medesimo giorno in orario pomeridiano anche le attività di cui al comma 2-*bis*.1 per almeno tre ore»;

f. dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*bis*.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno, nonché un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente comma superi le otto ore» ;

g. il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

« 2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 2-*bis* e 2-*bis*.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività. »;

h. al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi precedenti».

Art. 15. (*Riduzione della dotazione organica*)

1. Le dotazioni organiche dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, sono rideterminate, rispettivamente in 3.500 e 1.800 unita`.

2. La dotazione organica complessiva può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 16. (*Disposizioni finanziarie*)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 13, nonché, quanto a

euro 3.995.677 a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 17.
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3.2.1.5. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 287 (ant.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
287^a Seduta

*Presidenza del Presidente
OSTELLARI*

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina e il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ([n. 374](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) chiede un rinvio della trattazione al 10 maggio prossimo, per poter presentare una bozza di parere che tenga conto di tutte le osservazioni pervenutele.

La sottosegretaria MACINA non ha obiezioni alla richiesta: il Governo non prevede di emanare il decreto legislativo prima di quella data.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2574\) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia](#) , approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno,

D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) interviene in discussione generale ricordando i numerosi interventi della Corte costituzionale in materia; prende atto della differenza di vedute sul punto tra le diverse forze politiche presenti in Commissione, ma ribadisce la funzione necessariamente rieducativa della pena: la distinzione presente nel nostro sistema penitenziario tra la criminalità comune e la criminalità mafiosa secondo il sistema del doppio binario avrebbe dovuto suggerire di evitare l'equiparazione - operata nel 2019 attraverso l'intervento legislativo noto come "spazza-corrotti" - tra la criminalità terroristico-mafiosa e la criminalità dei "colletti bianchi".

Ritiene tuttavia che molte critiche esposte dai colleghi nella discussione di ieri sul disegno di legge approvato dalla Camera siano ingenerose; dà atto del fatto che sono stati realizzati numerosi miglioramenti al provvedimento, nel corso della discussione presso la Camera dei deputati. Sottolinea l'importanza di mantenere ferma la distinzione nel trattamento penitenziario tra coloro che rifiutino volontariamente la collaborazione e le ipotesi di collaborazione impossibile. Critica l'innalzamento del limite per ottenere i benefici penitenziari, della cui costituzionalità dubita: ciò alla luce della disciplina in materia di successioni di norme penali, posta l'introduzione di una modifica *in peius* di una norma comunque destinata ad avere un impatto su misure limitative della libertà personale. Auspica pertanto che siano apportati i necessari aggiustamenti al provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE, in riferimento al fatto che nel ruolo di udienza del prossimo martedì 10 maggio compare la trattazione della questione di legittimità costituzionale di cui all'ordinanza n. 97 del 2021, auspica che la Corte costituzionale possa rinviare la trattazione per consentire la prosecuzione e la conclusione dei lavori di Commissione.

Dopo interventi dei relatori MIRABELLI (*PD*) e PEPE (*L-SP-PSd'Az*) e dei senatori Alessandra MAIORINO (*M5S*) e GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), la comunicazione del Presidente è accolta all'unanimità dalla Commissione e con il favore del rappresentante del governo SISTO.

Il PRESIDENTE, su richiesta del senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) e uditi i RELATORI, propone che vengano individuati entro domani alle 12 i soggetti cui chiedere, in forma documentale, valutazioni in ordine al testo del disegno di legge licenziato dalla Camera.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un rinvio alla prossima settimana.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) fa notare tuttavia che la prossima settimana sarà piuttosto impegnativa, in ragione della discussione sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) assicura comunque il massimo spazio affinché la prossima settimana la trattazione possa avere luogo, impegnandosi a sollecitare anche l'emanazione dei necessari pareri da parte della quinta commissione, nella parte ancora non completata della relativa sede consultiva su emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati: esso contiene una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare e introduce nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Il Capo I (articoli da 1 a 6) prevede una "delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura". In particolare, l'articolo 1 prevede la delega e le procedure per il suo esercizio (da realizzare entro un anno dall'entrata in vigore della legge) e definisce l'oggetto dell'intervento: la delega mira alla riforma dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, alla revisione del numero degli incarichi semidirettivi, alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

L'articolo 2 presenta un triplice contenuto. Il comma 1 detta principi e criteri direttivi per la revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi. Il disegno di legge detta principi per lo svolgimento delle procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi (dalla pubblicità delle stesse, al divieto per ciascun magistrato di presentare contemporaneamente più di due domande, all'ordine di definizione dei procedimenti, alle audizioni dei candidati) e interviene sulla valutazione delle attitudini e del merito dei candidati. In particolare, il legislatore delegato dovrà tenere conto delle specifiche competenze richieste per l'incarico al quale il candidato aspira, considerando le esperienze fatte in posizione di fuori ruolo solo se idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni direttive e semidirettive. In caso di parità di valutazione degli indicatori del merito e delle attitudini, subentrano due criteri residuali: anzitutto il criterio del genere meno rappresentato (se a livello nazionale e distrettuale emerge nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi, una significativa sproporzione tra i generi) e, infine, il criterio dell'anzianità. Ulteriori principi sono dettati per la conferma dei magistrati che già svolgono le funzioni direttive e semidirettive e, infine, il Governo è delegato a ridurre il numero degli incarichi semidirettivi.

Il comma 2 detta principi e criteri direttivi per la riforma del procedimento di approvazione delle

tabelle organizzative degli uffici giudiziari, disciplinando la documentazione che il presidente della Corte d'appello dovrà allegare al progetto inviato al Consiglio superiore della magistratura e semplificando le successive fasi di approvazione. Il comma 3 individua principi e criteri direttivi per la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il provvedimento, in primo luogo, consente l'accesso alle funzioni di legittimità dopo 10 anni di esercizio effettivo delle funzioni di merito (in luogo degli attuali 16). Inoltre, detta criteri per la valutazione delle specifiche attitudini e del merito richiesto per l'accesso a queste funzioni e specifica i parametri dei quali dovrà tenere conto la Commissione tecnica chiamata a valutare la capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati che aspirano alle funzioni di legittimità.

L'articolo 3 attiene alla valutazione di professionalità dei magistrati e contiene principi e criteri direttivi in merito: al funzionamento dei consigli giudiziari, nei quali è esteso il ruolo dei componenti laici ed è soprattutto consentito agli avvocati di esprimere un voto unitario sul magistrato in verifica (si ricorda che sul punto è pendente un *referendum* abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 59 del 2022); ai criteri di valutazione della professionalità, tra i quali sono inseriti il rispetto dei programmi annuali di gestione dei procedimenti e l'esito degli affari nelle successive fasi del giudizio; alla semplificazione della procedura di valutazione in caso di esito positivo della stessa; al rapporto tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità, stabilendo che i fatti accertati in via definitiva in sede disciplinare debbano comunque essere oggetto di valutazione ai fini della progressione della carriera; all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi; agli effetti sulla progressione economica e sull'attribuzione delle funzioni di reiterati giudizi non positivi.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'accesso in magistratura, dettando principi e criteri direttivi volti ad abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. Il Governo è altresì delegato: a consentire lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai laureandi in giurisprudenza; a prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di preparazione al concorso destinati a coloro che abbiano svolto il predetto tirocinio formativo oltre che a coloro che abbiano prestato la propria attività nell'ambito dell'ufficio del processo, in attuazione dell'investimento previsto dal PNRR; a riformare tanto le prove scritte (tre, volte a verificare le capacità di inquadramento teorico sistematico del candidato) quanto quelle orali, nell'ottica di una riduzione delle materie.

L'articolo 5 detta principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. In particolare, il legislatore delegato dovrà individuare tra i vari incarichi extragiudiziari, quelli che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e quelli che possono invece essere svolti ponendosi in aspettativa, e dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale. La riforma dovrà essere volta a un complessivo ridimensionamento dell'istituto del collocamento fuori dal ruolo organico, riducendo il numero dei magistrati che possono accedervi e contenendo tanto la durata del periodo quanto la tipologia degli incarichi che i magistrati potranno assumere. In particolare, il Governo dovrà: prevedere che il magistrato possa essere collocato fuori ruolo solo dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 10 anni (inoltre, rientrando dopo 5 anni di fuori ruolo, il magistrato non potrà essere nuovamente collocato fuori ruolo se non dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 3 anni: complessivamente, il magistrato non potrà restare fuori ruolo per più di 7 anni, prolungati a 10 per specifici incarichi presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali); consentire il collocamento fuori ruolo solo quando per l'incarico che il magistrato intende assumere risulti necessario lo specifico grado di preparazione, competenza ed esperienza del magistrato, e l'incarico stesso corrisponda a un interesse dell'amministrazione, dovendo valutare l'organo di autogoverno le possibili ricadute dell'incarico sull'imparzialità e l'indipendenza del magistrato. Inoltre, a valorizzazione dell'interesse

dell'amministrazione di provenienza, il fuori ruolo non potrà essere autorizzato se il magistrato esercita le proprie funzioni in una sede che presenta una rilevante scopertura di organico. L'articolo 6 chiude il Capo I del disegno di legge, relativo alla riforma di specifici profili ordinamentali della magistratura, delegando il Governo a provvedere anche al coordinamento delle disposizioni vigenti con quelle introdotte in sede di riforma.

Il Capo II del disegno di legge (articoli da 7 a 14) novella alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario. Diversamente dal Capo I, quindi, su alcuni specifici argomenti il disegno di legge non procede con una delega al Governo, ma modifica direttamente le norme in vigore. In particolare, l'articolo 7 riscrive l'articolo 115 del regio decreto n. 12 del 1941, relativo ai magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. Il nuovo articolo 115, nel confermare l'attuale pianta organica dell'ufficio, che prevede 67 magistrati, interviene sui requisiti che devono possedere i magistrati chiamati a comporlo richiedendo che essi: abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; abbiano non meno di 8 anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado; abbiano una capacità scientifica e di analisi delle norme valutata dalla Commissione tecnica del Consiglio superiore della magistratura competente per la valutazione ai fini dell'attribuzione delle funzioni di legittimità. La riforma sopprime la disposizione che attualmente consente al Primo Presidente della Cassazione di destinare, anno per anno, fino a trenta magistrati dell'ufficio del massimario alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. La metà dei componenti dell'ufficio potranno infatti essere destinati dal Primo Presidente alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. La riforma sul punto modifica la disciplina vigente, che già attualmente consente lo svolgimento di tali funzioni da parte dei componenti dell'ufficio del massimario, prevedendo: che possano essere applicati "la metà dei magistrati addetti all'ufficio"; che tale applicazione non sia più "temporanea", per un periodo non superiore a 3 anni e non rinnovabile; che possano essere applicati soltanto i magistrati che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità (attualmente è sufficiente la terza).

L'articolo 8 introduce ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario in materia di organizzazione degli uffici di giurisdizione, di incompatibilità di sede per ragioni di parentela o coniugio e di tramutamenti ad altra sede o ufficio. Più nel dettaglio, la disposizione: interviene sull'articolo 7-bis del regio decreto n. 12 del 1941 prevedendo che le tabelle degli uffici giudicanti siano adottate per un quadriennio (attualmente sono, invece, triennali); aggiunge un ulteriore comma all'articolo 7-ter del regio decreto n. 12 del 1941, prevedendo che il dirigente dell'ufficio debba verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi; modifica la disciplina delle incompatibilità di sede dei magistrati per ragioni di parentela o coniugio di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario; modifica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, in materia di tramutamento ad altra sede o ufficio, dettando una disciplina speciale relativa ai trasferimenti dei magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione, per i quali viene subordinato il trasferimento ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza triennale (anziché quadriennale).

L'articolo 9 interviene sul regio decreto legislativo n. 511 del 1946 (*Legge sulle quarentigie della magistratura*), ampliando i casi di collocamento in aspettativa dei magistrati, attraverso l'inserimento dell'ipotesi in cui al magistrato sia stato già accertato uno stato di infermità incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedimento volto alla verifica della natura permanente dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio.

L'articolo 10 modifica il decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo alle funzioni della Scuola superiore della magistratura. Attraverso alcune novelle all'articolo 26-bis del decreto legislativo, in tema di corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi, è esteso il campo d'applicazione della disposizione, riferendola anche al conferimento degli incarichi semidirettivi e dettagliando le caratteristiche dei corsi di formazione, che dovranno avere una durata non inferiore a 3 settimane e prevedere una prova finale.

L'articolo 11 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2006, in materia di illeciti

disciplinari dei magistrati. Sono, in particolare, oggetto di intervento: gli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, il cui elenco viene integrato con nuove condotte tra le quali, in particolare, il mancato rispetto delle nuove misure relative alla funzionalità degli uffici e allo smaltimento dell'arretrato: la condotta dell'omessa collaborazione del magistrato all'attuazione di tali misure costituisce illecito disciplinare punito con una sanzione non inferiore alla censura; la violazione reiterata dell'obbligo di adozione - da parte dei capi degli uffici giudiziari - delle suddette misure costituisce specifico illecito per gli stessi dirigenti, punito con la temporanea incapacità di esercitare le funzioni direttive o semidirettive (tra i nuovi illeciti disciplinari sono inoltre inserite le condotte relative alla violazione dei divieti concernenti i rapporti tra organi requirenti ed organi di informazione nonché l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave ed inescusabile, elementi rilevanti); gli illeciti commessi fuori dell'esercizio delle funzioni (anche in questo caso l'elenco viene integrato con nuove fattispecie, tra le quali il condizionamento indebito dell'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri).

L'articolo introduce inoltre, nel predetto decreto legislativo, due nuovi istituti: l'estinzione dell'illecito per il magistrato cui sia stata addebitata la condotta di "reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni", a condizione che lo stesso rispetti il piano di smaltimento dell'arretrato adottato dal capo dell'ufficio; la riabilitazione. Quest'ultima è operante quando siano state comminate le sanzioni disciplinari dell'ammonimento e della censura e: siano trascorsi, rispettivamente, almeno 3 o 5 anni dall'irrevocabilità dell'accertamento disciplinare; il magistrato abbia conseguito una successiva positiva valutazione di professionalità ovvero, se gli sia già stata attribuita la settima valutazione, sia positivamente valutato il suo successivo percorso professionale.

L'articolo 12 modifica il decreto legislativo n. 160 del 2006. Sulle disposizioni in materia di indizione del concorso in magistratura, si prevede che il Ministero debba ogni anno determinare il numero di posti che si renderanno vacanti nel successivo quadriennio e conseguentemente bandire il concorso annuale (entro il mese di settembre). Sul passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, la regola generale è che tale passaggio possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni. Trascorso tale periodo, è ancora consentito, per una sola volta: il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali; il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste. Disposizioni specifiche sono dettate quando il passaggio di funzioni avviene mediante conferimento delle funzioni di legittimità (resta fermo che al magistrato che svolge funzioni requirenti possono essere conferite le funzioni di consigliere di cassazione e di presidente di sezione della cassazione solo se non si tratta di funzioni giudicanti penali). Si ricorda che sul tema del passaggio tra le funzioni è pendente un *referendum* abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 58 del 2022. Sui limiti di età per il conferimento di funzioni direttive, il disegno di legge prevede che - anche per l'assunzione delle funzioni direttive di legittimità e delle funzioni direttive superiori di legittimità - sia necessario che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, gli aspiranti assicurino almeno 4 anni di servizio prima della pensione. Per l'assunzione delle funzioni direttive apicali di legittimità (primo presidente della Cassazione e procuratore generale presso la Cassazione) gli aspiranti dovranno assicurare almeno due anni di servizio prima della pensione.

L'articolo 13 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di attribuzioni del Procuratore della Repubblica, per definire i contenuti necessari del progetto organizzativo della Procura e l'iter per la sua adozione. Sostituendo i commi 6 e 7 dell'articolo 1, il provvedimento prevede che il progetto debba necessariamente contenere, anzitutto, le misure organizzative dell'ufficio e i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale. Questi ultimi dovranno essere elaborati sulla base dei criteri generali espressi con legge dal Parlamento, e dovranno consentire di individuare le notizie di

reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenuto conto del contesto territoriale e criminale, del carico complessivo degli affari da trattare e delle risorse a disposizione dell'ufficio. Dovranno altresì essere previsti: i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti e i criteri per designare il procuratore vicario; i criteri di assegnazione e di revoca dell'assegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali l'assegnazione possa essere automatica; i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentire la costituzione.

Quanto al procedimento, la riforma prevede che il Progetto abbia una durata di 4 anni. Esso è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decoro il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.

L'articolo 14 apporta una serie di modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. In particolare, il disegno di legge specifica che nel programma annuale che deve redigere il capo dell'ufficio giudiziario dovranno essere indicati, per ciascuna sezione o, in assenza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi, e si dovrà dare altresì conto del conseguimento degli obiettivi prefissati l'anno precedente. La disposizione, inoltre, prevede puntuali obblighi per i capi degli uffici per assicurare la funzionalità degli uffici stessi e lo smaltimento degli eventuali procedimenti arretrati. In particolare, inserendo nell'articolo 37 tre nuovi commi il disegno di legge: impone ai capi degli uffici giudiziari, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, di accettare le cause degli stessi e di adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di piani mirati di smaltimento, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro; impone un analogo onere di controllo e di intervento al capo dell'ufficio, il quale, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente, o comunque in presenza di andamenti anomali, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative che hanno determinato quell'aumento; prevede che i presidenti di sezione, in caso di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione o di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, abbiano l'obbligo di segnalare i fatti al capo dell'ufficio. La segnalazione dei ritardi può essere effettuata anche dai difensori delle parti.

Il Capo III del disegno di legge, composto dagli articoli da 15 a 20, interviene con disposizioni puntuali - e immediatamente precettive - sulla disciplina dello *status* dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato.

In particolare, l'articolo 15 detta disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati realizzando una più accentuata separazione tra politica e magistratura. Il disegno di legge, infatti (comma 1): esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale; esclude l'eleggibilità a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore comunale, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla provincia in cui è compreso il comune o sulle province limitrofe.

Il provvedimento, inoltre, specifica che l'ineleggibilità non opera per i magistrati che da almeno 3 anni prestino servizio presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale nazionale; per coloro che svolgono tale servizio da meno di 3 anni si deve valutare, ai fini dell'ineleggibilità, la sede presso ha

quale hanno svolto le precedenti funzioni (comma 2). La disciplina dell'ineleggibilità si applica anche ai magistrati in posizione di fuori ruolo, avendo anche in questo caso riguardo alla sede in cui hanno prestato servizio in precedenza (comma 3). La riforma richiede in ogni caso al magistrato che intenda candidarsi di trovarsi al momento dell'accettazione della candidatura in aspettativa senza assegni (comma 4). Infine, il comma 5 esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore comunale, al magistrato che alla data di indizione delle elezioni sia componente del Consiglio superiore della magistratura, o lo sia stato nei 2 anni precedenti. Sulla menzione della carica di sottosegretario regionale, esprime l'auspicio che la Prima Commissione permanente si soffermi, nell'ambito dell'espressione del parere di competenza.

L'articolo 16 prescrive che i magistrati - ordinari, amministrativi, contabili e militari - non possano assumere l'incarico di componente del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), o di sottosegretario o assessore regionale, o di assessore comunale, se non siano collocati in aspettativa senza assegni all'atto dell'assunzione dell'incarico.

L'articolo 17 stabilisce che durante il mandato elettivo - tanto nazionale quanto locale - e durante lo svolgimento di incarichi di governo - tanto nazionali quanto locali - il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo. Quanto al trattamento economico, il disegno di legge prevede che il magistrato possa scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità, e la corresponsione della sola indennità di carica, salvo, in entrambi i casi, il rispetto dei limiti di reddito attualmente previsti per i componenti del Governo. La possibilità di optare per la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura è peraltro esclusa per i magistrati che assumono una delle cariche previste dall'articolo 81 del TU enti locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, membri delle giunte di comuni e province).

L'articolo 18 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, senza essere stati eletti, prevedendo che essi non possano, per i successivi 3 anni, essere ricollocati in ruolo: con assegnazione ad un ufficio avente competenza, anche parziale, sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; con assegnazione ad un ufficio situato in una regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero; con assunzione di incarichi direttivi o semidirettivi. Per quanto riguarda i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, spetterà agli organi di autogoverno individuare attività non giurisdizionali alle quali destinare tali magistrati per i 3 anni successivi alla candidatura.

L'articolo 19 disciplina il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale ovvero abbiano ricoperto la carica di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, a prescindere dalla durata del mandato o dell'incarico. Il disegno di legge prevede che, alla cessazione del mandato o dell'incarico, i magistrati possano essere: collocati fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza (per i magistrati ordinari e militari) o la Presidenza del Consiglio (per i magistrati amministrativi e contabili) o l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni, con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza; ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti (previsione analoga a quella inserita nell'articolo 15). La nuova disciplina è destinata a trovare

applicazione unicamente con riguardo alle cariche assunte dai magistrati successivamente all'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 20 disciplina il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale e incarichi di governo non elettivi. In particolare, per quanto riguarda i magistrati che hanno svolto incarichi politico-amministrativi apicali (capo e vicecapo dell'ufficio di gabinetto; segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o di un Ministero; capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri; capo e vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali) il provvedimento prevede due alternative (comma 1): collocamento per un anno in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni sopranumerarie, in un ruolo non apicale (trascorso l'anno il magistrato potrà tornare a svolgere le funzioni giudiziarie ma non potrà per i 3 anni successivi assumere incarichi direttivi o semidirettivi); ricollocamento in ruolo e destinazione ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. In questa seconda ipotesi, la disposizione non specifica se si tratta di uno status che il magistrato debba conservare fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio. Anche i magistrati che abbiano svolto incarichi di governo non elettivi (componente del Governo; assessore regionale o nelle giunte delle province autonome; assessore comunale) hanno a disposizione due possibilità (comma 2): il collocamento in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni sopranumerarie e con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza (diversamente dai magistrati che hanno svolto incarichi apicali, per coloro che hanno svolto incarichi di governo il collocamento in fuori ruolo non ha durata limitata ad un anno); il ricollocamento in ruolo e la destinazione, fino alla pensione, ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. Le disposizioni sul ricollocamento non si applicano se l'incarico è cessato prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, sempre che la cessazione non dipenda da dimissioni volontarie non conseguenti a ragioni di sicurezza, motivi di salute o altra giustificata ragione (comma 3). Una norma transitoria (comma 4) prevede l'applicazione della riforma solo agli incarichi assunti dopo l'entrata in vigore della legge.

Il Capo IV del disegno di legge, composto dagli articoli da 21 a 39, contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali si modifica la legge n. 195 del 1958, recante *Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*. Si tratta di un intervento organico che investe tutti i Capi della suddetta legge, incidendo sulla composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati nonché sulla sul loro ricollocamento al termine del mandato.

In particolare, l'articolo 21 contiene modifiche al numero dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura (articolo 1 della legge n. 195 del 1958), che vengono portati dagli attuali 24 a 30, di cui 20 magistrati ordinari (in luogo degli attuali 16) e 10 eletti dal Parlamento (in luogo degli attuali 8). L'articolo 22 interviene sulla composizione delle commissioni del Consiglio superiore (articolo 3 della legge n. 195 del 1958), prevedendo: che tali commissioni siano nominate ogni 16 mesi dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di Presidenza e in conformità ai criteri di composizione previsti nel regolamento generale; l'incompatibilità tra l'appartenenza alla sezione disciplinare e quella alle commissioni per conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni della professionalità, in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di trasferimento in caso di incompatibilità ambientale o funzionale.

L'articolo 23 modifica la composizione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (articolo 4 della legge n. 195 del 1958), portando da 4 a 5 il numero dei componenti supplenti e specificando che la presidenza della sezione dura per l'intera durata della consiliatura. Si riconosce, inoltre, la possibilità di eleggere ulteriori supplenti nel caso in cui sia impossibile formare il collegio. Infine, il disegno di legge demanda al Consiglio superiore della magistratura la

determinazione dei criteri per la sostituzione dei componenti della sezione (esclusivamente in caso di incompatibilità, astensione o altro impedimento motivato) e demanda invece al Presidente della sezione disciplinare (vice presidente del Consiglio superiore della magistratura) la determinazione dei criteri per l'assegnazione degli affari tra i componenti effettivi della sezione stessa.

L'articolo 24 reca modifiche alla disciplina del quorum per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore (articolo 5 della legge n. 195 del 1958), in conseguenza dell'aumento del numero dei componenti del Consiglio: per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà necessaria la presenza di almeno 14 togati (invece degli attuali 10) e di 7 laici (in luogo degli attuali 5).

L'articolo 25 interviene sull'articolo 7 della legge n. 195 del 1958 in merito alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura, ponendola alle dipendenze funzionali del Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura e ponendo al suo vertice un magistrato con funzioni di segretario generale (in carica per massimo 6 anni), coadiuvato, ed eventualmente sostituito, da un vicesegretario generale.

L'articolo 26 sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 37 del 2000, in materia di contratti di collaborazione continuativa presso il Consiglio superiore della magistratura. Il provvedimento prevede che tali contratti possano essere stipulati: per un contingente massimo di 32 unità di collaboratori del Vicepresidente e dei singoli componenti; per massimo 18 unità, per coprire le posizioni di componente esterno della segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura; per massimo 12 unità per coprire le posizioni di componente esterno dell'ufficio studi e documentazione.

Con l'articolo 27 incide sulla disciplina dell'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura (articolo 7-bis della legge n. 195 del 1958), introducendo la possibilità di stipulare contratti di collaborazione con personale esterno (massimo 12 unità, selezionate tramite una specifica procedura di valutazione, affidata a una apposita commissione). I magistrati assegnati all'ufficio dovranno essere collocati in posizione di fuori ruolo e potranno svolgere l'incarico per massimo 6 anni. Con l'articolo 28 viene coordinato il disposto dell'articolo 10-bis della legge n. 195 del 1958 che si occupa del procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici, con la disposizione che ha elevato la durata di efficacia delle tabelle a quattro anni. L'articolo 29, intervenendo sull'articolo 20 della legge n. 195 del 1958, demanda al Consiglio superiore della magistratura l'adozione di un regolamento generale per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento. L'articolo 30 interviene in materia di eleggibilità dei membri laici, di cui all'articolo 22 della legge n. 195 del 1958. In particolare, nel modificare il quarto comma dell'articolo 22, si afferma che il Parlamento, nella scelta dei componenti da eleggere, dovrà tenere conto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, per quanto riguarda il rispetto della parità di genere, e dell'articolo 104, per quanto riguarda i titoli che devono possedere professori universitari e avvocati.

Gli articoli da 31 a 35 delineano il nuovo sistema per eleggere i 20 componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, attualmente disciplinato dagli articoli da 23 a 27 della legge n. 195 del 1958. In particolare, l'articolo 31 individua una nuova articolazione dei collegi elettorali, così delineata: un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura Generale, maggioritario, in cui vengono eletti i due candidati più votati, a qualunque genere appartengano; 2 collegi territoriali binomiali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il "miglior terzo" per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto; 4 collegi territoriali binomiali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali vengono eletti i due candidati più votati; un collegio unico nazionale, virtuale, in cui vengono eletti 5 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi. I collegi territoriali - formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori - sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno commo 4 mesi prima del giorno fissato per le elezioni. In ogni collegio devono esserci almeno sei candidati, e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati

effettivi.

L'articolo 32 interviene in materia di elettorato attivo, per modificarne la disciplina in conseguenza dell'introduzione del nuovo sistema elettorale, e in materia di elettorato passivo dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, modificando la causa di ineleggibilità relativa all'anzianità di servizio che viene collegata al mancato conseguimento della terza valutazione di professionalità e introducendo nuove cause di ineleggibilità, tra cui quella relativa ai magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. L'articolo 33 disciplina la convocazione delle elezioni, la costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature, apportando significative modifiche all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958. In particolare, per la presentazione delle candidature non è richiesta alcuna sottoscrizione ed essa può avvenire anche con modalità telematiche (si ricorda che sul punto della sottoscrizione delle candidature è pendente un referendum abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2022). Inoltre, le candidature devono essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché rispecchiare la rappresentanza paritaria tra generi. Viene quindi introdotto un meccanismo di integrazione delle candidature quando le stesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi, che consiste nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alle candidature. Nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che le candidature possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri: per l'ipotesi di candidature collegate si specifica che ciascun candidato non può appartenerre a più di un gruppo e che il collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo (reciprocità) e se è garantita - all'interno del gruppo - la rappresentanza di genere. La scelta concernente la dichiarazione di collegamento non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale, su base nazionale, dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale. L'articolo 34 interviene sulla disciplina delle operazioni di voto di cui all'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, modificandola per adeguarla al nuovo sistema elettorale. Al riguardo la riforma: individua il seggio presso i quali votano i magistrati; specifica in ragione del nuovo sistema elettorale che ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei collegi (di legittimità, di merito requirente e di merito giudicante) ed esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale; conferma la nullità del voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi ed inserisce quella riferita al voto espresso in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni.

L'articolo 35 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958. Le novelle delineano, in combinato disposto con le modifiche dell'articolo 29, il nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura prevedendo un meccanismo maggioritario a turno unico, caratterizzato dall'elezione immediata di due candidati per ogni collegio e dai seguenti correttivi: il recupero su base nazionale del miglior terzo per i magistrati requirenti; il recupero su base nazionale di cinque candidati attraverso il metodo proporzionale per i magistrati giudicanti di merito.

L'articolo 36 modifica l'articolo 39 della legge n. 195 del 1958, in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, in caso di cessazione degli stessi dalla carica, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio. L'articolo 37 interviene sull'articolo 40 della legge n. 195 del 1958, che stabilisce il diritto ad alcune indennità a favore dei membri del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento; la modifica concerne l'applicazione anche ai componenti del Consiglio superiore della magistratura del limite massimo retributivo omnicomprensivo di 240.000 euro annui, fissato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014. L'articolo 38 novella la disciplina del ricollocamento in ruolo dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura alla cessazione dell'incarico intervenendo sulle disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958), per escludere che tali magistrati possano: essere nominati a funzioni direttive o semidirettive prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di cessazione dall'incarico (la limitazione non

opera se il magistrato, prima di divenire membro del Consiglio superiore della magistratura, era già titolare di un incarico direttivo o semidirettivo); essere nuovamente collocato fuori ruolo prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di cessazione dell'incarico (la limitazione non opera quando il fuori ruolo è disposto a seguito dell'assunzione di funzioni elettive). La disposizione precisa che le nuove restrizioni non si applicano ai membri togati che facciano parte del Consiglio superiore della magistratura prima dell'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 39 detta disposizioni per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura che si terranno dopo l'entrata in vigore della riforma prevedendo che il decreto con il quale il Ministro della giustizia determina i collegi elettorali debba essere emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge. La disposizione prevede inoltre la riduzione di alcuni termini relativi al procedimento elettorale.

Il Capo V, recante la delega al Governo per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, si compone del solo articolo 40, nel quale sono indicati i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega, da esercitarsi entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge. Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà adeguare la disciplina concernente i magistrati militari a quella dei magistrati ordinari di grado corrispondente, nei limiti di compatibilità tra i due ordinamenti di riferimento, in particolare in materia di accesso alla magistratura, stato giuridico, conferimento di funzioni e requisiti per la nomina, progressione nella valutazione di professionalità. Inoltre, il Governo è delegato: pur confermando la scelta di Verona, Roma e Napoli quali sedi dei tribunali e delle procure militari, ad adeguare le rispettive circoscrizioni territoriali; a riorganizzare le circoscrizioni dei tribunali militari basata sui carichi pendenti e maggiormente aderente alla dislocazione degli enti e dei reparti militari sul territorio nazionale; a istituire in ciascuna procura militare di un procuratore militare aggiunto; a prevedere l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, e che in quest'ultimo il componenti eletti siano 4 (attualmente sono 2); a prevedere il mantenimento, per quanto compatibile, dell'equiparazione tra magistrati militari e magistrati ordinari. Il Capo VI contiene, rispettivamente all'articolo 41 e all'articolo 42, le disposizioni finali e finanziarie. L'articolo 43 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(837) BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio

(1224) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE. - Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso

(1863) Julia UNTERBERGER. - Modifica all'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre 2020.

Il relatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) illustra la proposta di testo unificato, pubblicata in allegato al resoconto, chiedendo che sia assunta a testo-base cui riferire gli emendamenti.

Su richiesta dei Gruppi, il PRESIDENTE dispone che la discussione sulla proposta abbia luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle 11,15.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 45, 118, 735, 768, 837, 1224, 1863

NT

Il Relatore

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce l'importanza del ruolo di entrambi i genitori nelle diverse fasi della crescita psico-fisica dei figli e promuove tutte le azioni necessarie a tutelare il rapporto dei minori con il padre e la madre anche nel caso in cui i genitori vivano separati.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 337-ter del codice civile)

1. All'articolo 337-ter del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

-Al comma 1, dopo le parole «mantenere un rapporto» aggiungere la seguente: «paritetico,»

-Al comma 2, dopo le parole «presso ciascun genitore» aggiungere le seguenti: «garantendo, ove non contrario all'interesse del minore, tempi paritetici di frequentazione con entrambi i genitori, compresi i pernottamenti»

-Al comma 4, dopo le parole «ciascuno dei genitori provvede» aggiungere le seguenti: «direttamente e per capitoli di spesa»

-Al comma 4, dopo le parole «ove necessario» aggiungere le seguenti «e in via del tutto residuale»

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 337-sexies del codice civile)

1. All'articolo 337-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

-Al comma 1, dopo le parole «titolo di proprietà» aggiungere le seguenti: «evidenziando il corrispettivo della eventuale assegnazione e deducendolo dagli oneri di mantenimento eventualmente posti a carico del genitore che sia anche proprietario o comproprietario dell'immobile.»

-Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «Ogni cambiamento di residenza del figlio minore deve essere, a pena di nullità, preventivamente concordato per iscritto da entrambi i genitori o da tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.»

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 337-septies del codice civile)

1. L'articolo 337-septies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-septies. - (*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni*). - Il giudice, in caso di disaccordo tra le parti, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato da entrambi i genitori direttamente all'avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all'articolo 315-bis.

Ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le parti e i rispettivi legale devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-ter e seguenti del codice civile.»

Art. 6.

(Introduzione dell'art. 337-novies del Codice Civile)

1. Al Titolo IX del Capo II del Libro I del Codice Civile, dopo l'articolo 337-octies è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 337-novies. - (*Consulenze tecniche e indagini del servizio sociale professionale territoriale*)

- Solo qualora sia strettamente necessario all'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-ter e 337-quater, il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, tenendo prioritariamente conto dei diritti dei figli di non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà, può avvalersi di un consulente tecnico esclusivamente per l'accertamento delle condizioni dei genitori e del rapporto tra questi e i figli. Al consulente tecnico non può in ogni caso essere demandata la decisione sul regime di affidamento o sulla domiciliazione o sui tempi di permanenza. Solo qualora sia strettamente necessario all'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-ter e 337-quater, il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, tenendo prioritariamente conto dei diritti dei figli di non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà, può avvalersi dei servizi sociali professionali territorialmente competenti e delle strutture ospedaliere pubbliche, esclusivamente per l'accertamento delle condizioni dei genitori e del rapporto tra questi e i figli. All'incaricato non può in ogni caso essere demandata la decisione sul regime di affidamento o sulla domiciliazione o sui tempi di permanenza. Le indagini e gli approfondimenti di cui al secondo comma devono sempre svolgersi nel rispetto del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Si applicano integralmente le disposizioni di cui agli articoli 62, 192, 194, 195, 196, 197 e 201 del codice di procedura civile».

Art. 7.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

3. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione della perdita del diritto alla bi-genitorialità in capo ai minori.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

